

CLBO/2021/6 del 30 luglio 2021

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: approvazione del regolamento di applicazione della tariffa corrispettiva all'utenza per il servizio gestione rifiuti urbani ai sensi della lett. d) comma 6 articolo 8 della L.R. 23/2011 dei Comuni di Dozza e Mordano serviti da HERA s.p.a.: modifiche al regolamento approvato nella seduta di CL del 29.06.2021

IL COORDINATORE
F.to Michele Giovannini

CLBO/2021/6

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

L'anno **2021** il giorno trenta del mese di luglio alle ore 8.45 presso la sede di Atersir in Bologna via Cairoli 8/F si è riunito il Consiglio Locale di Bologna convocato con lettera prot. n. PG/AT/2021/6856 del 27 luglio 2021.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle “Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19”, approvate dal Consiglio d'Ambito con delibera n. 13 del 14.04.2020, allegata in copia alla convocazione suddetta.

Il dibattito è conservato agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Enti	Nome e Cognome	Qualifica	Presenti	Quote
Alto Reno Terme			NO	0,7278
Anzola dell'Emilia	Danilo Zacchioli	Assessore	SI	1,1292
Argelato			NO	0,9488
Baricella	Omar Mattioli	Sindaco	SI	0,7110
Bentivoglio			NO	0,5955
Bologna	Alberto Aitini	Assessore	SI	30,6755
Borgo Tossignano	Nicola Tassinari	Delegato	SI	0,4266
Budrio			NO	1,6353
Calderara di Reno			NO	1,2358
Camugnano			NO	0,3196
Casalecchio di Reno	Barbara Negroni	Assessore	SI	3,0461
Casalfiumanese	Nicola Tassinari	Delegato	SI	0,4396
Castel d'Aiano			NO	0,3155
Castel del Rio	Nicola Tassinari	Delegato	SI	0,2563
Castel di Casio			NO	0,4411
Castel Guelfo di Bologna	Nicola Tassinari	Delegato	SI	0,5067
Castel Maggiore			NO	1,5941
Castel San Pietro Terme	Nicola Tassinari	Delegato	SI	1,8374
Castello d'Argile	Michele Giovannini	Assessore	SI	0,6860
Castenaso	Carlo Gubellini	Sindaco	SI	1,3348
Castiglione dei Pepoli			NO	0,6376
Crevalcore			NO	1,2670
Dozza	Nicola Tassinari	Delegato	SI	0,6845
Firenze			NO	0,5520

Fontanelice	Nicola Tassinari	Delegato	SI	0,3136
Gaggio Montano			NO	0,5715
Galliera			NO	0,6041
Granarolo dell'Emilia			NO	1,0400
Grizzana Morandi			NO	0,4825
Imola	Nicola Tassinari	Delegato	SI	5,7352
Lizzano in Belvedere			NO	0,3450
Loiano	Luca Lelli	Delegato	SI	0,5196
Malalbergo			NO	0,8761
Marradi			NO	0,4229
Marzabotto			NO	0,7045
Medicina	Nicola Tassinari	Delegato	SI	1,5135
Minerbio			NO	0,8681
Molinella	Gianni Righetti	Assessore	SI	1,4415
Monghidoro	Luca Lelli	Delegato	SI	0,4680
Monte San Pietro	Barbara Fabbri	Assessore	SI	1,0445
Monterenzio	Luca Lelli	Delegato	SI	0,6362
Monzuno	Bruno Pasquini	Sindaco	SI	0,6592
Mordano	Nicola Tassinari	Sindaco	SI	0,5369
Ozzano dell'Emilia	Luca Lelli	Sindaco	SI	1,2130
Palazzuolo sul Senio			NO	0,2528
Pianoro	Luca Lelli	Delegato	SI	1,5434
Pieve di Cento			NO	0,7219
Sala Bolognese	Ornella Trapella	Assessore	SI	0,8328
San Benedetto Val di Sambro			NO	0,5162
San Giorgio di Piano	Paolo Crescimbeni	Sindaco	SI	0,8292
San Giovanni in Persiceto			NO	2,3737
San Lazzaro di Savena	Beatrice Grasselli	Assessore	SI	2,7106
San Pietro in Casale			NO	1,1198
Sant'Agata Bolognese			NO	0,7420
Sasso Marconi	Irene Bernabei	Assessore	SI	1,3506
Valsamoggia	Cristian Soverini	Assessore	SI	2,5738
Vergato	Stefano Pozzi	ViceSindaco	SI	0,7833

Zola Predosa			NO	1,6505
Città Metropolitana			NO	10,0000

Presenti n. 30 quote 66,4385 Assenti n. 29 quote 33,5615

Riconosciuta la validità della seduta, Michele Giovannini, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: approvazione del regolamento di applicazione della tariffa corrispettiva all'utenza per il servizio gestione rifiuti urbani ai sensi della lett. d) comma 6 articolo 8 della L.R. 23/2011 dei Comuni di Dozza e Mordano serviti da HERA s.p.a.: modifiche al regolamento approvato nella seduta di CL del 29.06.2021

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*” che istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

visto che ai sensi del comma 1 art. 4 L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nell'ambito della Regione Emilia Romagna, le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l'Agenzia;

considerato che la competenza all'approvazione dei Piani Economico-Finanziari è in capo ad Atersir sulla base di quanto disciplinato dall'art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 che ne statuisce l'approvazione in capo al Consiglio d'Ambito, sentiti i Consigli locali;

accertato che l'art. 8 comma 6 lett. d) della richiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, relativamente al servizio gestione rifiuti, la competenza della definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza;

considerato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni di Dozza e Mordano, insieme a quello di altri 48 Comuni del bacino bolognese, è attualmente gestito in proroga da HERA SpA in attesa dell'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento della concessione;

visto l'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n.147 in base al quale “*i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del d.lgs 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune, inoltre, nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158. La tariffa corrispettiva è*

applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

richiamato altresì l’art. 5 comma 8 della L.R. 5 ottobre 2015, n. 16 *“Criteri per l’applicazione della tariffazione puntuale, secondo cui “Atersir, (...) predispone le linee guida per l’applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che dovrà avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l’applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull’impatto ed eventuali correttivi”;*

richiamati:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

visti:

- l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;
- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, convertito nella Legge n.69/2021, il quale ha disposto il differimento dei termini di approvazione delle Tariffe e dei Regolamenti della TARI e della Tariffa Corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021, termini sganciati da quelli di approvazione del Bilancio di previsione;

richiamati i seguenti atti emergenziali:

- D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato a tutto il 31 Luglio lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

richiamate:

- la propria Deliberazione n. 2 del 10/06/2021 con la quale ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di predisposizione dei Piani Economico Finanziari 2021 per i Comuni in gestione HERA s.p.a. della Provincia di Bologna;
- la Deliberazione n. 34 del 14/06/2021 con la quale il Consiglio d'Ambito ha approvato, secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 per i Comuni in gestione HERA s.p.a. della Provincia di Bologna e la relativa relazione di accompagnamento;

considerato che con deliberazione numero 4 del Consiglio Locale del 29 giugno sono state approvate le articolazioni tariffarie e i regolamenti dei Comuni di Budrio, Dozza, Mordano e Monte San Pietro, con la condizione che, in caso di ulteriore proroga dei termini fissati al 30 giugno 2021, i Comuni di Dozza e Mordano si sarebbero riservati ulteriori approfondimenti e modifiche da sottoporre ad un'eventuale ulteriore espressione da parte del Consiglio Locale;

considerato l'articolo 9-bis della legge 23 luglio 2021 numero 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) che proroga al 31 di luglio 2021 i termini di cui all'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 numero 69;

dato atto che, per i Comuni di Dozza e Mordano, sono state apportate, dopo il 29 giugno 2021 modifiche regolamentari, rimanendo invariate le articolazioni tariffarie già approvate nella deliberazione numero 4 del Consiglio locale del 29 giugno 2021;

richiamata la tuttora persistente situazione di emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19, e che pertanto si rende necessario applicare misure di sostegno alle imprese maggiormente impattate;

ritenuto di approvare ai sensi dell'art. 8, comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011, per i Comuni di Dozza e Mordano, i Regolamenti come modificati, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente atto, comprensivi delle riduzioni e agevolazioni per il corrente anno;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene conservata agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i regolamenti per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva modificati per i Comuni di Dozza e Mordano come predisposti dal Gestore HERA s.p.a. in collaborazione con i citati Comuni e allegati al presente atto;
3. di dare atto che il testo modificato dei regolamenti per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva per i comuni di Dozza e Mordano di cui al punto 2 del presente atto, allegati alla presente deliberazione, entrano in vigore il 1° gennaio 2021 purché risultino pubblicati a cura del Comune o del Gestore sull'apposita pagina del sito web www.finanze.gov.it del Ministero dell'Economia e Finanza entro il 28 ottobre 2021;
4. di dare atto che la Tariffa è applicata e riscossa da HERA s.p.a. in quanto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato 1 - Regolamenti di Dozza e Mordano



COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 51 del 29/11/2018
Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n° del

TITOLO I - NORME GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto	4
Articolo 2 - Definizioni	4
Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	7
Articolo 4 - Rifiuti speciali e opzione di conferimento di rifiuti urbani delle utenze non domestiche.....	7
Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva Puntuale	8
Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione.....	8
Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree	10
Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento.....	11
Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria	13
Articolo 10- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva Puntuale e del piano economico finanziario	14
Articolo 11 –Tariffa giornaliera e canone unico patrimoniale.....	14
Articolo 12 - Imposte di legge.....	15
Articolo 13 - Trasmissione delle banche dati.....	15
Articolo 14 - Obblighi di informazione all’utenza	15
Articolo 15 – Determinazione e articolazione della Tariffa	16
Articolo 16 - Commisurazione della parte fissa	16
Articolo 17 - Commisurazione della parte variabile	17
TITOLO II – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	18
Articolo 18 - Riduzioni per utenza non domestica che avvia autonomamente i propri rifiuti a riciclo ...	18
Articolo 19 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti	18
Articolo 20 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio	18
Articolo 21 - Riduzioni per il compostaggio individuale	18
Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio di comunità.....	19
Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso imitato e discontinuo	19
Articolo 24 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.....	19
Articolo 25 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.....	19
Articolo 26 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta	20
Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari e di prodotti non alimentari	20

Articolo 28 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo.....	21
Articolo 29 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario	21
Articolo 30 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica	22
Articolo 31 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)	22
Articolo 32 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni	22
TITOLO III –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI.....	23
Articolo 33 – Comunicazione.....	23
Articolo 34 – Controllo.....	24
Articolo 35- Modalità di versamento, sollecito di pagamento e recuperi.....	25
Articolo 36 - Riscossione.....	26
Articolo 37- Rimborsi	26
Articolo 38 - Sanzioni	26
Articolo 39 – Contenzioso e reclami	27
Articolo 40 - Indennizzi.....	27
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI	28
Articolo 41 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	28
Articolo 42 - Entrata in vigore.....	28
ALLEGATI.....	29

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Soggetto Competente, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva in conformità al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteria per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale di ogni costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decretolegislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali cui provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; sono ricompresi anche i costi di gestione della tariffa, accertamento, riscossione, controllo e contenzioso, sia per la parte ordinaria che per quantoriguarda l'accantonamento per perdita su crediti e gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione ed all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 1 lett. b-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
 1. i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettroniche, rifiuti da pile e accumulatori e rifiuti, ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del medesimo decreto;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta rifiuti collocati nelle aree pubbliche
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri

- rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5 della presente lettera b);
- c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 2. i rifiuti prodotti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli all'art. 183 co. 1 lett. b-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 9. i veicoli fuori uso;
- d) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- h) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
- i) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "y", ai fini del

loro trasporto in un impianto di trattamento;

- j) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «compostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del TUA relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica» l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «utenza condominiale» utenza che dispone per la frazione di rifiuto raccolto nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, di una dotazione per la raccolta comune utilizzabile da tutte le utenze presenti nel condominio;
- v) «pertinenza dell'utenza domestica»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerati pertinenze anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;

- w) «parte fissa della Tariffa» è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali, ai costi delle raccolte differenziate non misurabili e ai costi di accertamento, riscossione e contenzioso di cui ai commi 654 e 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013, è data dalla somma della quota Fissa e della quota fissa Normalizzata, come definite nell'Allegato 1;
- x) «parte variabile della Tariffa» è la quota parte della Tariffa relativa ai rifiuti misurati (ossia i rifiuti oggetto di misurazione) e che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione, è data dalla somma della quota Variabile di Base e della quota Variabile Aggiuntiva, come definite nell'Allegato 1;
- y) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- z) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. tessere, sacchi, ecc.) consegnati all'utente per la raccolta dei rifiuti urbani, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- aa) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico, indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR (Ente territorialmente competente) secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.
6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Rifiuti speciali e opzione di conferimento di rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. I rifiuti speciali di cui all'art. 184 co. 3 del D.lgs. n. 152/2006 non possono essere conferiti al

pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 co. 1 lett. b-ter), possono decidere di conferirli interamente al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
3. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, il rappresentante legale o il titolare della ditta deve presentare al Gestore apposita comunicazione entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 01/01 dell'anno successivo, allegando la seguente documentazione:
 - quantitativi di rifiuto da avviare a recupero distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
 - documentazione, anche sottoforma di autocertificazione, comprovante l'esistenza dell'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti;
 - la durata del periodo, non inferiore a 5 anni, per cui si intende esercitare l'opzione di uscita dal pubblico servizio.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al gestore del servizio.
5. L'utente si impegna inoltre a restituire al Gestore le dotazioni in uso per il conferimento di rifiuti entro il 01/01, e comunque a non effettuare conferimenti a decorrere da tale data. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, si provvederà al recupero della tariffa dovuta e all'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli
6. Per il solo anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il 31/05/2021, con effetti a decorrere dal 01/01/2022.
7. In caso di opzione per il servizio privato, è fatta salva la possibilità di rientro al servizio pubblico, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. L'utente deve presentare apposita comunicazione al Gestore entro il 30 giugno dell'anno precedente; il gestore deve comunicare l'eventuale diniego entro 30 giorni dalla richiesta. L'opzione per il rientro al servizio pubblico è valida per un periodo non inferiore a 5 anni.
8. Le utenze non domestiche che optano per conferire tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. L'esclusione è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione annuale, da presentare a pena di decadenza entro i termini indicati al comma successivo.
9. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva Puntuale

1. La Tariffa corrispettiva Puntuale per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. Il presupposto per l'applicazione della Tariffa corrispettiva Puntuale è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi almeno su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative di utenze non domestiche, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto, parcheggi e posti barca;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
3. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Nella comunicazione di inizio o variazione del possesso o detenzione o in fase di accertamento, il soggetto tenuto al pagamento della tariffa è obbligato a indicare la superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si può considerare l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*).
4. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Per le utenze domestiche e non domestiche, l'attivazione di almeno uno dei pubblici servizi di erogazione di acqua, gas o energia elettrica o, per le sole utenze non domestiche, la presenza di attrezzature o macchinari (anche in assenza di attivazione di pubblici servizi) costituiscono presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro della dotazione per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva Puntuale, che viene comunque applicata in relazione agli svuotamenti minimi per la presenza dei presupposti, salvi i casi di esclusione o riduzione espressamente previsti nel presente Regolamento.
6. Sono esclusi dal pagamento della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. Sono inoltre escluse le aree scoperte, pertinentziali o accessorie a locali assoggettati a tariffa, quali a titolo di esempio balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini

e parchi, qualora non siano aree scoperte operative di utenze non domestiche, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, alla cui gestione sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le utenze domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi;
 - b) le utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai servizi pubblici (salvo gli allacciamenti necessari e dedicati a misure di sicurezza o antincendio) e contemporaneamente prive di arredi, attrezzature e macchinari;
 - c) le unità immobiliari, oggetto di lavori di natura edilizia legittimati dalle necessarie pratiche in materia purchè effettivamente non utilizzabili come residenza o per lo svolgimento delle attività durante il corso dell'esecuzione dei lavori limitatamente al periodo di validità della pratica edilizia stessa e, comunque, non oltre la data riportata nella comunicazione di fine lavori;
 - d) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - f) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti assimilati agli urbani;
 - g) le superfici occupate nell'abito delle attività agricole, agro-industriali o della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile, comprese le attività connesse, e della pesca;
 - h) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose, e sale di esposizione museale;
 - i) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche, vani ascensori, celle frigorifere a temperatura controllata, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili o altri locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - j) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - k) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonna di erogazione;
 - l) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di

carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;

- m) le superfici dove avviene la lavorazione da attività industriale, comprese le parti di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche; le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*);
 - n) i solai, i sottotetti, le soffitte, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte con altezza non superiore ad 1,50 metri;
 - o) locali di proprietà del Comune utilizzati per fini istituzionali e per i quali il Comune sostiene interamente le spese di funzionamento.
9. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere richiesta dall'utente con la comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione e debitamente supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
10. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 38.

Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree

1. I locali e le aree sono classificati in base all'uso in utenza domestica e non domestica.
2. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie riportate nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
Ai fini della classificazione di cui al paragrafo precedente, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività adottato dall'ISTAT o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..
3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività. Sono pertanto applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia

d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione

5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte operative, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
6. Le strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, sono classificate come "utenze non domestiche" e la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 sono classificate come utenze domestiche, il cui numero di componenti è determinato secondo quanto previsto all'art. 9, c. 4, lett. c).
7. Ad esclusione dei casi previsti al comma precedente, le unità immobiliari adibite civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale generano due distinti obblighi Tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
8. Gli agriturismi, in quanto simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti alle attività di cui all'allegato L-quinquies della Parte IV del Testo Unico Ambientale, possono decidere di aderire volontariamente al servizio pubblico, per le tipologie di rifiuti di cui all'allegato L-quater della Parte IV del D. Lgs. 152/2006.
9. Qualora l'utenza abbia in precedenza deciso di non aderire al servizio pubblico, provvedendo allo smaltimento dei propri rifiuti in regime di libero mercato, avrà comunque successivamente la possibilità aderirvi, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. L'utente deve presentare apposita richiesta al Gestore entro il 30/06 e l'adesione al servizio pubblico decorrerà dal 01/01 dell'anno successivo. Il Gestore deve comunicare l'eventuale diniego entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intenderà accolta.

Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa corrispettiva Puntuale è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione tariffaria, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Si considera soggetto obbligato principale al pagamento della Tariffa colui che ha sottoscritto la comunicazione di inizio del possesso o detenzione dell'utenza. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione o in mancanza il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
 - b) per l'utenza non domestica il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione,

studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

4. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) anche per il periodo di cessione occasionale dell'immobile. Per utenze domestiche cedute con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali il conduttore non ha stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora il conduttore non si intesti l'utenza.
5. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, qualora il sub-conduttore non si intesti l'utenza.
6. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati e per i locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga a quanto sopra, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 33 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
8. Alle istituzioni scolastiche statali non si applica la tariffa puntuale corrispettivo ma si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), fermo restando che la somma attribuita annualmente al Comune dal Ministero della Pubblica Istruzione deve essere riversata al Gestore, che provvede a comunicarlo ad Atersir, e deve essere sottratta ai costi del Piano economico finanziario del servizio dell'anno successivo a quello della loro erogazione.
9. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici escluse dal pagamento della tariffa ai sensi dell'art 6, comma 7, su richiesta può essere intestata apposita utenza condominiale ai condomini che hanno nominato un amministratore. Le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. Previa specifica previsione inserita nella delibera di approvazione della Tariffa, a tali utenze può essere applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti.

Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva Puntuale è applicata secondo il criterio pro die per anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 6, ossia dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle utenze e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza, debitamente e tempestivamente dichiarata o, se successiva, con la restituzione della

dotazione.

3. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima. Resta ferma la possibilità per il Comune di prevedere l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 38 del presente Regolamento.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 2 per l'utenza domestica non residente qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 33 del presente Regolamento;
 - c) nei casi di cui all'art. 7, comma 7, la consistenza del nucleo familiare è determinata dal numero dei componenti dell'utenza, maggiorato in base al numero di posti letti così come evidenziato nella denuncia di inizio attività presentata presso il Comune. Il numero di componenti su cui calcolare la Tariffa non potrà essere superiore a 6. In casi di variazioni del numero di posti letto, l'utenza viene aggiornata sulla base delle informazioni trasmesse dagli uffici comunali.
5. L'ufficio anagrafe comunale provvede a comunicare al Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al Gestore ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.
6. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza (per almeno un anno solare) di uno o più componenti in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro all'estero che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un anno solare.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 33. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito con classificazione catastale in categoria C/2, C/6 e C/7 che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica secondo la definizione di cui all'art. 2 costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di componenti pari a 1 (uno). Nel caso in cui l'utente sia residente nel medesimo Comune, in riferimento a questi luoghi di deposito potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani presentando, sui moduli predisposti dal Gestore, un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l'immobile quale pertinenza di fatto. In tal caso,

per tali immobili la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la quota fissa. Resta ferma la facoltà del Gestore di effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.

8. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 33 del presente Regolamento.

Articolo 10- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva Puntuale e del piano economico finanziario

1. La Tariffa corrispettiva Puntuale è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, per tutte le attività in esso rientranti.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*).
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione della Tariffa.
4. Per un principio di correttezza e trasparenza nei confronti degli utenti, di regola entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione, sono approvate le tariffe per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR, recepite inoltre con deliberazione di Consiglio Comunale. In caso di ritardata approvazione, s'intendono prorogate le tariffe in vigore, salvo conguaglio una volta approvate le tariffe di riferimento.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Economico Finanziario redatto, validato e approvato come da disciplina dettata da ARERA.

Articolo 11 -Tariffa giornaliera e Canone unico patrimoniale

1. Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Fanno eccezione a partire dal 1 gennaio 2021 le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate soggette al canone unico di cui all'articolo 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160, istituito con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 30/03/2021. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la comunicazione deve essere presentata secondo le modalità previste all'art. 33.
2. Ai fini della quantificazione del corrispettivo l'occupazione o detenzione è intesa temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si applica la tariffa annuale.
3. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa della tariffa annuale, maggiorata del 50%. Tale maggiorazione potrà essere ridefinita nella delibera di approvazione delle tariffe annuali o in apposito atto. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. La tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
5. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore, l'organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento, accollandosi i relativi oneri.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

Articolo 12 - Imposte di legge

1. Alla tariffa sono applicate le imposte di legge.

Articolo 13 - Trasmissione delle banche dati

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62 del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Il Gestore fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.
3. Le parti regoleranno eventualmente con convenzione o corrispondenza la cadenza, il tracciato e le modalità di trasmissione degli scarichi delle banche dati.

Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a) criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b) numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c) voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della Tariffa;
 - d) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - e) riduzioni eventualmente applicate.
2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

Articolo 15 - Determinazione e articolazione della Tariffa

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare ai servizi indivisibili, agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali, da una ulteriore parte definita fissa normalizzata, determinata dai costi delle raccolte differenziate non misurate (raccolte di rifiuti diversi dalle frazioni misurate di cui al comma 3, lett. c), e da una parte variabile, determinata in relazione alle quantità di rifiuti conferiti, alla tipologia del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato anche

sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che saranno rilevate “a prestazione”, “a volume”, “a peso” o con altre metodologie simili.

3. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017, ha adottato per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto urbano residuo (rifiuto indifferenziato) in grado di:
 - a) identificare l’utenza che conferisce;
 - b) registrare il numero dei conferimenti;
 - c) misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno al rifiuto urbano residuo (i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati “rifiuti misurati”).
4. Gli utenti del servizio sono tenuti all’utilizzo della dotazione per la raccolta messa a disposizione dal Gestore per l’esecuzione del servizio. La dotazione per la raccolta è consegnata agli utenti (domestici e non domestici) dopo la presentazione della comunicazione di cui all’art. 33. Tale sistema comporta i seguenti oneri in carico all’utenza:
 - a) l’utente è obbligato a ritirare la dotazione personalizzata entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio occupazione, al fine di consentire l’erogazione del servizio;
 - b) la riconsegna della dotazione deve avvenire preventivamente alla comunicazione di cessazione di cui all’art. 33; è vietato il trasferimento della dotazione personalizzata salvo espressa richiesta al Gestore;
 - c) l’utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione e agli altri adempimenti necessari ai fini del corretto calcolo della tariffa. L’utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall’effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore.
5. Per gli utenti che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della Tariffa.

Articolo 16 - Commisurazione della parte fissa

1. Per le utenze domestiche la quota fissa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessivamente verificabili alle utenze domestiche esistenti sul territorio comunale, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell’utenza. In presenza di pertinenze, la superficie dell’utenza è costituita dalla somma della superficie dell’abitazione principale e di quelle delle singole pertinenze. La quota fissa normalizzata è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e del coefficiente di produttività (kb). Le formule di calcolo della quota fissa, quota fissa normalizzata sono illustrate nel dettaglio nell’Allegato 1 “Composizione della tariffa”.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d’uso ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati. La quota fissa normalizzata, calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione (kd) pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati annualmente per ogni classe di attività nell’Allegato 1 “Composizione della tariffa”.

Articolo 17 - Commisurazione della parte variabile

1. Per le utenze domestiche e non domestiche, la quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato (indifferenziato) conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal

prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:

- a) un importo relativo al costo base del servizio;
 - b) un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi, determinati attraverso i sistemi di cui al successivo comma.
2. L'importo relativo al costo base del servizio di cui alla lett. a) del precedente comma è definito:
- a) per le utenze domestiche, dai litri minimi annui per categoria di utenza domestica di rifiuto misurato;
 - b) per le utenze non domestiche, dai litri minimi annui di rifiuto misurato fissati in funzione del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza.
3. Le formule di calcolo e i coefficienti della quota variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 1 "Composizione della tariffa".
4. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuti misurati, approvato ogni anno unitamente all'approvazione delle tariffe, sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale e rendicontati dal Gestore. Il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa.
5. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico, si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente e successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

TITOLO II - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 18 - Riduzioni per utenza non domestica che avvia autonomamente i propri rifiuti ariciclo

1. Ai produttori di rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione sulla somma della quota fissa e della quota fissa normalizzata determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione e viene riconosciuta a consuntivo.

Articolo 19 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. La Tariffa non è dovuta nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 20 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la

Tariffa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al 20% della Tariffa per le utenze poste a una distanza superiore a 600 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

Articolo 21 - Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc), nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento comunale di Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, è applicata una riduzione sulla somma della quota fissa e della quota fissa normalizzata della Tariffa determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello indicato dal Gestore, nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e autorizza il Gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le riduzioni decorrono dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta di riduzione. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica di compostaggio, l'utente è tenuto a dare formale comunicazione al Gestore entro e non oltre 30 giorni, riconsegnando contestualmente la compostiera se ricevuta in dotazione. La riduzione è riconosciuta fino alla data di comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.
3. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate. Il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
4. La riduzione per compostaggio individuale è alternativa alla riduzione per compostaggio di comunità di cui all'articolo successivo.

Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*) è applicata una riduzione della Tariffa determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.
2. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stata riscontrata che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
3. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione nel quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.
4. La riduzione per compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per compostaggio individuale di cui all'articolo precedente.

Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

Articolo 24 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

Articolo 25 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

Articolo 26 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, è prevista una riduzione della Tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, limitatamente alle categorie indicate nella delibera di approvazione della Tariffa, che conferiscono presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di quantificazione dei rifiuti i propri rifiuti rientranti nell'elenco indicato nella delibera di approvazione della Tariffa, la quale definisce anche il valore della riduzione, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti.

Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari e di prodotti non alimentari

1. È riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari derivanti dalla propria attività e idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi e secondo modalità preventivamente definite e promosse dal Comune.
2. La riduzione è così determinata:
 - a. per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico;
 - b. per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata.
3. È riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della Tariffa, pari a 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti, all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art.

2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività, nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.

4. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al presente articolo è subordinato al rispetto dei seguenti criteri:
 - a. il Comune raccoglie le adesioni delle utenze non domestiche che attuano azioni finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti attraverso le donazioni di cui sopra;
 - b. entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il Comune raccoglie la certificazione comprovante la donazione complessivamente effettuata nell'anno, sia da parte delle utenze donatrici che da parte dei beneficiari della donazione medesima, e la trasmette al Gestore;
 - c. le utenze non domestiche tengono a disposizione del Comune la documentazione comprovante le quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, per i controlli a campione che effettuerà il Comune medesimo.
5. Condizione vincolante per il riconoscimento delle riduzioni di cui al presente articolo, è l'approvazione da parte del Comune di preventivi e specifici progetti contenenti criteri e modalità di applicazione. Tali riduzioni si applicano alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Articolo 28 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

1. È riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della Tariffa ai soggetti di cui alla lett. g-ter) al comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell' art. 2 della medesima legge farmaci idonei all'utilizzo da destinarsi, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (*Attuazione della direttiva 2001/83/CE - e successive direttive di modifica - relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE*).
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;
3. Condizione vincolante per il riconoscimento delle riduzioni di cui al presente articolo, è l'approvazione da parte del Comune di preventivi e specifici progetti contenenti criteri e modalità di applicazione. Tali riduzioni si applicano alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.
4. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, è determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.

Articolo 29 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

1. Per l'utenza domestica residente al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, altri casi specifici soggetta valutazione da parte dell'Amministrazione comunale), la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia", ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi

riconosciuti nella quota variabile di base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente compilando il modulo predisposto dal Gestore, che contiene l'autocertificazione dello stato di famiglia dal quale risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici. La richiesta è da presentare entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto.
3. La richiesta deve essere corredata da uno di questi documenti, avente data non antecedente all'anno solare precedente alla richiesta stessa e comprovante la necessità di ricorso ai presidi: certificato del medico di famiglia, certificato dall'ASL competente, certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL, nota dell'ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi.
4. La riduzione è riconosciuta:
 - a) dalla data in cui si è verificato il presupposto, se la comunicazione è avvenuta nei termini di cui al comma precedente con la documentazione richiesta;
 - b) dalla data di presentazione delle integrazioni documentali se l'istanza è stata presentata senza la documentata richiesta;
 - c) dalla data di presentazione dell'istanza, se debitamente documentata ma presentata oltre i termini di cui al precedente comma.
5. L'agevolazione vale anche per gli anni successivi fino al persistere delle suddette condizioni. E' fatto obbligo all'utente di dichiarare la perdita dell'agevolazione entro 30 giorni dalla cessazione dei requisiti, pena applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 del presente Regolamento.

Articolo 30 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica

1. È fatta salva la facoltà per il Comune di disciplinare nella delibera di approvazione della tariffa riduzioni per la produzione in via continuativa di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari da parte di specifiche utenze non domestiche (es. case di cura e di riposo per anziani, asili nido etc..).

Articolo 31 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

1. Per l'utenza domestica residente nel cui nucleo familiare figurano bambini di età inferiore a 36 mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.
2. L'agevolazione è riconosciuta su richiesta dell'utente, da presentare entro 30 giorni dal verificarsi del presupposto per ogni singolo bambino, compilando il modulo predisposto dal Gestore, contenente l'autocertificazione dello stato di famiglia dal quale risulti la presenza del bambino nel nucleo familiare. L'agevolazione cessa automaticamente al compimento del 36° mese di vita del bambino, tramite l'aggiornamento della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale.

Articolo 32 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.

2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni/agevolazioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni di cui di cui all'art. 38 del presente Regolamento per omessa comunicazione di variazione.
3. Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla produzione dei rifiuti, la cui copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. In tale delibera il Comune stabilisce anche la misura delle riduzioni, la quota su cui applicarle, i requisiti, le modalità di accesso e il limite di spesa complessivo da iscriversi a bilancio a copertura delle stesse.
4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio mediante compensazione o, in caso di impossibilità a compensare, mediante rimborso.
5. Qualora fossero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 70% della Tariffa (somma quota fissa, quota fissa normalizzata e quota variabile di base).

TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

Articolo 33 – Comunicazione

1. L'utente, di cui al precedente articolo 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio e la cessazione del possesso o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti, entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine si applica la sanzione di cui all'art. 38 del presente Regolamento.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega con allegata copia del documento d'identità del delegato e del delegante. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, pena l'applicazione della sanzione sopra richiamata, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero dei componenti del nucleo familiare, in quanto direttamente rilevabile dall'anagrafe comunale e per la quale la tariffa viene adeguata d'ufficio dalla data di variazione anagrafica, trasmessa dal Comune al Gestore.
4. Se la comunicazione di cessazione o variazione (nel caso in cui questa comporti una riduzione tariffaria) è presentata oltre il termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione/variazione.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio che possiedono od occupano aree e spazi comuni in via esclusiva, salva la possibilità di addebitare agli stessi soggetti i costi dei servizi fruiti, e le eventuali successive variazioni.
7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione e deve dichiarare i diversi nuclei residenti.
9. La comunicazione deve contenere gli elementi necessari per la corretta individuazione e applicazione della tariffa, indicati nei moduli predisposti dal Gestore, quali ad esempio:
 - a) per le utenze domestiche: le generalità dell'intestatario dell'utenza e l'elenco degli occupanti;
 - b) per le utenze non domestiche: la ragione sociale o denominazione, l'attività prevalente e il relativo codice ISTAT, la sede principale o legale, le generalità del titolare o legale rappresentante;
 - c) per tutti gli utenti: ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 34 - Controllo

1. Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni.
2. Il Gestore indica in fattura i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione o trasmissione di atti o documenti (contratti di locazione, affitto, scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, certificati CCIAA, planimetrie catastali, ecc.);
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e previo accordo con l'utente;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile. In attuazione e nel rispetto del principio di leale cooperazione istituzionale, Comune e Gestore procedono, secondo modalità concordate tra le parti e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale, all'interscambio di dati e/o elementi utili allo

svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

6. Il Gestore comunica all'utente l'esito delle verifiche e dei controlli effettuati e procede alla fatturazione e alla riscossione delle somme dovute qualora siano trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione senza che l'utente abbia prodotto reclami. Qualora riscontri elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore, l'utente può esprimere reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione. Entro 30 giorni dal reclamo il Gestore riesamina la posizione, provvedendo a comunicare all'utente la rettifica della stessa sulla base degli elementi forniti ovvero il rigetto del reclamo con conferma degli elementi contenuti nella comunicazione.
7. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo, si applica la sanzione di cui all'art. 38 del presente Regolamento, oltre l'applicazione dei costi sostenuti per le attività di verifica e controllo.

Articolo 35- Modalità di versamento, sollecito di pagamento e recuperi

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.
2. Le fatture sono spedite, per le utenze domestiche all'indirizzo di residenza e per le utenze non domestiche all'indirizzo della sede legale, o ad altro recapito indicato dall'utente, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o posta elettronica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Per importi superiori a 50 €, il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente ne fa richiesta entro la data di scadenza della bolletta, di persona presso gli sportelli del Gestore o tramite richiesta scritta, previa valutazione da parte del Gestore della regolarità dell'utente nei precedenti pagamenti. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso BCE) incrementato di 3,5 punti percentuali, calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.
4. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente può essere effettuato con fatturazione successiva, senza applicazione di interessi o sanzioni, entro i 5 anni successivi a quello di competenza.
5. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 20 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, invia all'utente un sollecito di pagamento, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata o posta ordinaria. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito per via giudiziale e/o stragiudiziale, direttamente o tramite società di recupero credito, secondo le disposizioni di legge e in base a valutazioni relative al valore e all'anzianità del credito. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi per ogni giorno di ritardo successivo alla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle spese per comunicazioni relative a solleciti di pagamento.
6. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 38 del presente Regolamento.
7. L'utente buon pagatore, ossia colui che ha pagato regolarmente negli ultimi 24 mesi tutte le fatture nei termini ivi indicati, è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.
8. Nei casi di tardiva presentazione della comunicazione di attivazione o variazione del possesso o detenzione, ovvero di mancata o errata comunicazione, il Gestore provvede al

recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi pari al tasso BCE maggiorati di 3,5 punti percentuali. I recuperi hanno retroattività non superiore a 5 anni dalla data della mancata, tardiva o errata presentazione della comunicazione o dalla data di comunicazione all'utente degli esiti e delle eventuali attività di controllo effettuate.

9. Il Gestore può individuare procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi al di sotto dei quali sono applicate.
10. Nel caso di mancata o errata comunicazione il Gestore può richiedere il rimborso delle spese di controllo sostenute e documentate, fino a un massimo pari al 30% della somma da recuperare comprensiva degli interessi.

Articolo 36 - Riscossione

1. Il Gestore provvede all'emissione delle fatture per l'addebito della tariffa e alla conseguente riscossione nelle forme e nei modi consentiti dalla normativa vigente. La fattura deve indicare in modo chiaro e comprensibile l'articolazione, i parametri, le modalità applicative e di calcolo della tariffa, nonché le riduzioni applicate.
2. Annualmente il Gestore determina il ciclo di emissione della fatturazione della Tariffa, con frequenza omogenea distribuita nel corso dell'anno e prevedendo almeno due emissioni con cadenza semestrale. Il termine di scadenza deve essere fissato ad almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. La riscossione del servizio relativo alle occupazioni temporanee di locali e aree pubbliche od uso pubblico può avvenire tramite un'unica fattura.
5. Al fine di conseguire un più razionale e omogeneo sistema di riscossione, l'addebito della tariffa può avvenire contestualmente a importi relativi ad altri servizi svolti dal Gestore a beneficio del medesimo utente con specificazione in fattura dell'importo relativo a ciascun servizio.

Articolo 37- Rimborsi

1. Nei casi di fatturazione di somme non dovute, il Gestore invia all'utente la rettifica di fatturazione e rimborsa le somme versate e non dovute. Il rimborso è effettuato mediante compensazione nelle fatture successive ovvero entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione oppure tramite bonifico in caso di Clienti con domiciliazione dei pagamenti presso un istituto di credito. Errori di fatturazione in difetto non danno luogo ad indennizzo.
2. Nei casi di fatturazione di somme non dovute per errori di fatturazione, applicazione di riduzioni previste dal regolamento e ritardi nella trasmissione al Gestore di dati anagrafici comunali, non saranno riconosciuti indennizzi a favore dell'utente e si procederà alle dovute rettifiche nelle fatturazioni successive ovvero al rimborso.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta scritta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

Articolo 38 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, le violazioni del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €. Nell'Allegato 3 è riportato l'elenco delle violazioni sanzionabili nonché dell'importo. L'accertamento e contestazione delle violazioni del presente Regolamento sono effettuati dal Comune tramite il Gestore nel rispetto dei termini

- prescrizionali. Compete ai Comuni l'irrogazione, l'applicazione e la riscossione delle sanzioni.
2. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.
 3. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
 4. Sono fatte salve le previsioni di cui alla legge 689/1981 e del decreto legislativo 267/2000.

Articolo 39 – Contenzioso e reclami

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva Puntuale è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo, l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Articolo 40 – Indennizzi

1. In caso di mancato rispetto dei valori limite degli standard di qualità specificamente sotto indicati il gestore, previa verifica, corrisponde all'utente interessato un indennizzo a totale carico del gestore stesso, senza che le somme erogate a tal fine vengano recuperate nell'ambito del piano finanziario.
2. Gli indennizzi verranno corrisposti a seguito di richiesta formale presentata dall'utente al gestore entro 60 giorni solari dal verificarsi del disservizio attraverso la compilazione dei moduli all'uopo predisposti e disponibili presso gli sportelli e sul sito web del gestore. L'indennizzo deve essere erogato all'utente entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui la richiesta di indennizzo non risulti valida, ne viene data comunicazione scritta e motivata all'utente. L'indennizzo non è comunque dovuto in caso di inadempienza per eventi fortuiti, di forza maggiore e per cause imputabili all'utente.
3. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta l'indennizzo è dovuto dal gestore:
4. in misura pari al doppio degli importi previsti se la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa;
5. in misura pari al quintuplo degli importi previsti se la corresponsione avviene oltre un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa.
6. Il gestore deve dare informazione ad ogni utente che faccia richiesta di una prestazione soggetta a standard in merito ad esso e al relativo indennizzo previsto in caso di mancato rispetto.
7. Il pagamento dell'indennizzo avviene mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione.
8. Gli standard sottoposti a indennizzo sono i seguenti:

STANDARD	VALORE LIMITE	INDENNIZZO
Rettifiche di fatturazione	60 giorni solari	€ 25
Risposta ai reclami	30 giorni solari	€ 25
9. ATERSIR ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, rendono operativa la disciplina degli indennizzi di cui ai commi che precedono entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 41 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti e norme comunali al momento vigenti.
4. In caso di adozione da parte del Gestore della bolletta multi-servizi come modalità di riscossione contestuale della tariffa relativa a una pluralità di servizi erogati, di cui almeno uno soggetto a regolazione da parte di ARERA, è consentito derogare ai termini relativi alla fatturazione, riscossione, rateizzazione, sollecito di pagamento, recupero, rettifiche di fatturazione, reclami e rimborsi, a patto che adottati i termini previsti per le medesime fattispecie per gli altri servizi erogati e soggetti a regolazione da parte di ARERA.

Articolo 42 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2019. Le modifiche apportate con deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del entrano in vigore dal 01/01/2021.

ALLEGATI

Allegato 1: Composizione della tariffa

Allegato 2: Categorie di utenze non domestiche

Allegato 3: Sanzioni

ALLEGATO 1

Composizione della tariffa

1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota fissa normalizzata e una quota variabile. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{fn} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR}$$

Q_f: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione K_a (allegato 1 -tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Q_{fn}: QUOTA FISSA NORMALIZZATA (canone base di servizio). La quota fissa normalizzata è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione K_b (allegato 1 -tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo non lineare, determinando così una quota fissa diversa per nucleo familiare in base al numero di componenti (da 1 a 6 componenti).

È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurabili che dipendono però dalla effettiva produzione del rifiuto rapporto al precedente coefficiente K_b da parte delle varie categorie di utenza.

Q_{vb}: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta -trasporto -smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Q_{va}: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

Q_{CDR}: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{fn} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - Q_{AVV}$$

Qf: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_c pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 -tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_c più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Qfn: QUOTA FISSA NORMALIZZATA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_d pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 -tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_d più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurabili che dipendono però dalla effettiva produzione del rifiuto indifferenziato in rapporto al precedente coefficiente K_d da parte delle varie categorie di utenza.

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta -trasporto -smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

QCDR: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni di rifiuto urbano riciclabili.

QAVV: QUOTA AVVIO AUTONOMO A RICICLO. È la riduzione applicata alle utenze non domestiche in proporzione ai rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato autonomamente a riciclaggio.

ALLEGATO 2

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti Balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case Di Cura e Riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie,
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi Di Mercato Beni Durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, Birrerie, Hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori E Piante, Pizza Al Taglio
28	Ipermercati Di Generi Misti
29	Banchi Di Mercato Generi Alimentari
30	Discoteche, Night-Club
31	Parti Comuni Condomini

ALLEGATO 3

Sanzioni

VIOLAZIONE	ART. DI RIFERIMENTO	SANZIONE
Conferimento di rifiuti al servizio pubblico da parte di utenze escluse dalla tariffazione o di rifiuti provenienti da aree escluse dalla tariffazione.	Art. 6, c. 10	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €
Omessa comunicazione di cessazione nei termini.	Art. 9, c. 3 Art. 33, c. 1	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €
Omessa dichiarazione di perdita dei requisiti necessari all'agevolazione concessa.	Art. 29 c. 5 Art. 32 c.2	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €
Omessa comunicazione di inizio o variazione del possesso o detenzione nei termini.	Art. 33, cc. 1 e 3	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €
Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo.	Art. 34, c. 7	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €
Omesso o parziale pagamento.	Art. 35, c. 6	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €

COMUNE DI MORDANO
Città metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA
PUNTUALE**

Indice

TITOLO I - NORME GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Definizioni	4
Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	6
Articolo 4 - Rifiuti speciali e opzione per il conferimento di rifiuti urbani delle utenze non domestiche	7
Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva Puntuale	7
Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione.....	7
Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree.....	10
Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento.....	11
Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria	13
Articolo 10 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva Puntuale e del piano finanziario .	15
Articolo 11 - Tariffa giornaliera	15
Articolo 12 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA) e altre imposte di legge	15
Articolo 13 - Trasmissione delle banche dati.....	16
Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza	16
Articolo 15 - Determinazione e articolazione della Tariffa	16
Articolo 16 - Commisurazione della parte fissa.....	17
Articolo 17 - Commisurazione della parte variabile	17
TITOLO II - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	18
Articolo 18 - Riduzioni per utenza non domestica che avvia autonomamente i propri rifiuti a riciclo..	18
Articolo 19 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti	18
Articolo 20 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio.....	18
Articolo 21 - Riduzioni per il compostaggio individuale.....	18
Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio di comunità	19
Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso imitato e discontinuo.....	19
Articolo 24 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.....	20
Articolo 25 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	20
Articolo 26 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta	20
Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari e di prodotti non alimentari.....	20
Articolo 28 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo	21

Articolo 29 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario	21
Articolo 30 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica	22
Articolo 31 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini).....	22
Articolo 32 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni	22
TITOLO III –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI	23
Articolo 33 – Comunicazione	23
Articolo 34 – Controllo.....	24
Articolo 35- Modalità di versamento, sollecito di pagamento e recuperi.....	25
Articolo 36 - Riscossione	26
Articolo 37- Rimborsi.....	26
Articolo 38 - Sanzioni	27
Articolo 39 – Contenzioso e reclami.....	27
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI	27
Articolo 40 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	27
Articolo 41 - Entrata in vigore	28
ALLEGATI	29

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato dal Soggetto competente, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteria per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani*).
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale di ogni costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), tra cui i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ed i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione

dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
sono:
 1. i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettroniche, rifiuti da pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta rifiuti;
 3. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacualie sulle rive dei corsi d'acqua;
 4. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 5. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4e5;
- c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 no:
 1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
6. i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli all'art. 183 co. 1 lett. b-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
7. i veicoli fuori uso
 - a) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la

- natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- b) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- c) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- d) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- e) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
- f) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "y", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- g) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- h) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- i) «compostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del TUA relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- j) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- k) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- l) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3

- aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare raccolto in modo differenziato;
- m) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);
 - n) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
 - o) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
 - p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
 - q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
 - r) «pertinenza dell'utenza domestica»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerati pertinenze anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
 - s) «parte fissa della Tariffa» è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali, ai costi di accertamento, riscossione e contenzioso di cui ai commi 654 e 654-bis dell'art. 1 della L. 147/2013, è data dalla somma della Quota Fissa e della Quota Fissa Normalizzata, come definite nell'Allegato 1;
 - t) «parte variabile della Tariffa» è la quota parte della Tariffa relativa ai rifiuti misurati (ossia i rifiuti oggetto di misurazione) e che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione, è data dalla somma della Quota Variabile di Base e della Quota Variabile Aggiuntiva, come definite nell'Allegato 1;
 - u) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - v) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
 - w) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - x) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. tessere, sacchi, ecc.) consegnati all'utente per la raccolta dei rifiuti urbani, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;

- aa) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- bb) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani .
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.
6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, dalle deliberazioni regolatorie di ARERA, dalla normativa regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Rifiuti speciali e opzione per il conferimento di rifiuti urbani delle utenze non domestiche

- 1.
2. I rifiuti speciali di cui all'art. 184 co. 3 del D.l.gs. n. 152/2006 non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
3. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 co. 1 lett. b-ter), possono decidere di conferirli interamente al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
4. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, il rappresentante legale o il titolare della ditta deve presentare al Gestore apposita comunicazione entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 01/01 dell'anno successivo, allegando la seguente documentazione:
 - quantitativi di rifiuto da avviare a recupero distinti per codice EER e stimati sulla

- base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- documentazione, anche sottoforma di autocertificazione, comprovante l'esistenza dell'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti;
 - la durata del periodo, non inferiore a 5 anni, per cui si intende esercitare l'opzione di uscita dal pubblico servizio.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al gestore del servizio.
 6. L'utente si impegna inoltre a restituire al Gestore le dotazioni in uso per il conferimento di rifiuti entro il 01/01, e comunque a non effettuare conferimenti a decorrere da tale data. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, si provvederà al recupero della tariffa dovuta e all'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli
 7. Per il solo anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il 31/05, con effetti a decorrere dal 01/01/2022.
 8. In caso di opzione per il servizio privato, è fatta salva la possibilità di rientro al servizio pubblico, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. L'utente deve presentare apposita comunicazione al Gestore entro il 30 giugno dell'anno precedente; il gestore deve comunicare l'eventuale diniego entro 30 giorni dalla richiesta. L'opzione per il rientro al servizio pubblico è valida per un periodo non inferiore a 5 anni.
 9. Le utenze non domestiche che optano per conferire tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. L'esclusione è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione annuale, da presentare a pena di decadenza entro i termini indicati al comma successivo.
 10. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
 - 11.

Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva Puntuale

1. La Tariffa corrispettiva Puntuale per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva Puntuale è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche, l'attivazione di almeno uno dei pubblici servizi

di erogazione di acqua, gas o energia elettrica o, per le sole utenze non domestiche, la presenza di attrezzature o macchinari (anche in assenza di attivazione di pubblici servizi) costituiscono presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi almeno su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, operative di utenze non domestiche, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (a titolo di esempio non esaustivo, costituiscono aree scoperte operative tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto, parcheggi e posti barca);
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
4. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle cat. A, B, C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento tra i dati catastali e la numerazione civica previsto dal comma 647 della legge 147/13 la superficie tariffabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tariffa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/13. Successivamente a tale data la superficie tariffabile sarà pari all'80% di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie tariffabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 33, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile.
5. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tariffabile è quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23-3-1998, n.138 oppure quella calpestabile su comunicazione dell'utente in risposta all'accertamento allegando la planimetria catastale dell'immobile.
6. Qualora il modello tariffario utilizzi la superficie tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) Le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali alla cui

gestione sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applicano le percentuali di abbattimento indicate nella delibera di approvazione della Tariffa, che indica anche le categorie di utenze non domestiche che possono richiedere questa riduzione. La riduzione della superficie assoggettabile a tariffa si applica dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'utente, corredata da idonea documentazione comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia. L'utente è tenuto a comunicare la cessazione dei presupposti nel termine di cui all'art. 33 Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata

applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate

Tipologia di attività	% di abbattimento
Utenze non domestiche	20%

- b) b) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, ove si producono rifiuti speciali ;
- c) le superfici dove avviene lavorazione da attività industriale, comprese le parti di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche
- d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- f) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- g)
- h) j) le superfici occupate nell'ambito di attività agricole, agro-industriali o della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice-civile, comprese le attività connesse, e della pesca; le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- i) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- j) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- k) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- l) le aree scoperte delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché i posti auto/parcheggi gratuiti;
- m) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
- n) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti, limitatamente alla parte non superiore a mt 1,5, nonché balconi e terrazze, qualora non costituenti aree operative, purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;

- o) le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati e le corsie destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, come risultante da apposita documentazione.
7. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:
- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi;
 - b) unità immobiliari domestiche chiuse, inutilizzate ma servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma), per le quali non risulti però attivo il servizio di fornitura di energia elettrica. L'utente deve presentare richiesta di esenzione, corredata di documentazione dalla quale possa evincersi l'effettivo inutilizzo dell'immobile. Il gestore si riserva la facoltà di eseguire verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
 - c) unità immobiliari non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai servizi pubblici (salvo gli allacciamenti necessari e dedicati a misure di sicurezza o antincendio) e contemporaneamente prive di arredi, attrezzature e macchinari;
 - d) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso;
 - g) i locali di proprietà del Comune utilizzati per fini istituzionali e per i quali il Comune sostiene interamente le spese di funzionamento;
 - h) i locali e le aree occupate dai Nidi e dalle Scuole d'infanzia, pubbliche o paritarie ai sensi della L.62/2000 gestite attraverso convenzioni con l'amministrazione comunale.
8. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere richiesta dall'utente con la comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione e debitamente supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
9. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro della dotazione per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto, salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
10. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 38.

Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree

- 1. I locali e le aree sono classificati in base all'uso in utenza domestica e non domestica.
- 2. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il

profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti, tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 2 viene di regola effettuata ai sensi del D.P.R. 158/1999 sulla base della vigente classificazione ATECO delle attività economiche adottata dall'ISTAT relative all'attività principale, utilizzando la tabella di conversione definita nell'Allegato, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
5. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione
6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte operative, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
7. Gli agriturismi, in quanto simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti alle attività di cui all'allegato L-quinquies del Testo Unico Ambientale, possono decidere di aderire volontariamente al servizio pubblico, per le tipologie di rifiuti di cui all'allegato L-quater.
8. Qualora l'utenza abbia in precedenza deciso di NON aderire al servizio pubblico, provvedendo allo smaltimento dei propri rifiuti in regime di libero mercato, avrà comunque successivamente la possibilità aderirvi, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. L'utente deve presentare apposita richiesta al Gestore entro il 30/06 e l'adesione al servizio pubblico decorrerà dal 01.01 dell'anno successivo. Il Gestore deve comunicare l'eventuale diniego entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intenderà accolta.

Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa corrispettiva Puntuale è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero, l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione o in mancanza il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

- b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero, il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione tariffaria, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
 5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) anche per il periodo di cessione occasionale dell'immobile. Per utenze domestiche cedute con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali il conduttore non ha stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora il conduttore non si intesti l'utenza.
 6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, qualora il sub-conduttore non si intesti l'utenza.
 7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
 8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
 9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.
 10. Ad esclusione dei casi previsti al comma precedente, le unità immobiliari adibite a uso domestico in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
 11. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati e per i locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga a quanto sopra, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. E' comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 33 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di

servizi integrati.

12. Alle istituzioni scolastiche statali non si applica la tariffa puntuale corrispettivo ma si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), fermo restando che la somma attribuita annualmente al Comune dal Ministero della Pubblica Istruzione deve essere riversata al Gestore, e deve essere sottratta ai costi del Piano economico finanziario del servizio dell'anno successivo a quello della loro erogazione.
13. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici escluse dal pagamento della tariffa ai sensi dell'art 6, comma 5 lett.c), ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza. Le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore laddove presente ovvero al condomino "facente funzioni". Previa specifica previsione inserita nella delibera di approvazione della Tariffa, a tali utenze può essere applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti.

Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva Puntuale è applicata secondo il criterio pro die per anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 6, ossia dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle utenze e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza, debitamente e tempestivamente dichiarata o, se successiva, con la restituzione della dotazione.
3. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 33, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza.
4. Il Gestore si impegna a consegnare le dotazioni per il rifiuto indifferenziato di volume superiore a 30 litri entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente. In caso di ritardo le dotazioni si considerano consegnate dopo 30 giorni dalla richiesta se in favore dell'utente.
5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 3, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro i termini indicati è tenuto al pagamento della Parte Fissa, della Quota Variabile di Base e alla sanzione di cui all'art. 38. Il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della Tariffa.
6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore preventivamente alla comunicazione di cessazione dell'utenza.
7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata

comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima. Resta ferma la possibilità per il Comune di prevedere l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 38 del presente Regolamento.

8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 2 per l'utenza domestica non residente qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 33 del presente Regolamento;
 - c) nei casi di cui all'art. 8, comma 8, la consistenza del nucleo familiare è determinata dal numero dei componenti dell'utenza, maggiorato in base al numero di posti letti così come evidenziato nella denuncia di inizio attività presentata presso il Comune. Il numero di componenti su cui calcolare la Tariffa non potrà essere superiore a 6. In caso di variazioni del numero di posti letto, l'utenza viene aggiornata sulla base delle informazioni trasmesse dagli uffici comunali.
9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza (per almeno un anno solare) di uno o più componenti in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro all'estero che comportino l'assenza dalla residenza per almeno un anno solare.
10. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 33. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
11. Cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito con classificazione catastale in categoria C/2, C/6 e C/7 che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica secondo la definizione di cui all'art. 2 costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di componenti pari a 1 (uno). Nel caso in cui l'utente sia titolare di un'altra utenza domestica nel medesimo Comune, in riferimento agli immobili sopra menzionati potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani presentando, sui moduli predisposti dal Gestore, un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l'immobile quale pertinenza di fatto. Per tali immobili la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la parte fissa; qualora l'utente ometta di denunciare il numero dei componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 33, il numero di occupanti sarà calcolato con le modalità previste al precedente comma 8. Resta ferma la facoltà del Gestore di effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.
12. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito

all'art. 33 del presente Regolamento.

Articolo 10- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva Puntuale e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione della Tariffa.
2. Per un principio di correttezza e trasparenza nei confronti degli utenti, di regola entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione, sono approvate le tariffe per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR. In caso di ritardata approvazione, s'intendono prorogate le tariffe in vigore, salvo conguaglio una volta approvate le tariffe di riferimento.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei servizi previsti nel Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, del Piano Finanziario redatto validato e approvato come da disciplina dettata da ARERA.

Articolo 11 –Tariffa giornaliera

1. 1. A decorrere dal 1.01.2021, è entrata in vigore la disciplina del canone unico introdotta dall'art. 1 comma 838 della L. n. 160/2019, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Gestore non applicherà più la Tariffa giornaliera alle occupazioni temporanee, per gli ambulanti, in quanto sostituite dall'applicazione del Canone Unico di competenza comunale.
3. Per le altre tipologie di occupazioni temporanee, il Gestore applicherà la tariffa giornaliera (soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio). Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione la comunicazione deve essere presentata secondo le modalità previste all'art. 35.
4. .
5. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si applica la tariffa annuale.
6. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della parte fissa della tariffa annuale, maggiorata del 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
7. La tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
8. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore, l'organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento, accollandosi i relativi oneri.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

Articolo 12- Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA) e altre

imposte di legge

Alla Tariffa, compresa la Tariffa giornaliera, sono applicate le imposte previste dalla Legge

Articolo 13 - Trasmissione delle banche dati

1. Nelle more dell'operatività dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62 del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e controllo dell'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 791 della Legge n. 160/2019, ai fini del controllo e del recupero della tariffa corrispettiva puntuale, il Comune autorizza il Gestore ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria per il tramite degli enti medesimi. A tal fine, l'ente locale consente sotto la propria responsabilità ai soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informativa forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
3. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.
4. Le parti regoleranno eventualmente con convenzione o corrispondenza la cadenza, il tracciato e le modalità di trasmissione degli scarichi delle banche dati.

Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a) criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b) numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c) voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della Tariffa;
 - d) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - e) riduzioni eventualmente applicate.
2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

Articolo 15 – Determinazione e articolazione della Tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare ai servizi indivisibili, agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali, da una ulteriore quota definita fissa normalizzata, determinata dai costi delle raccolte differenziate non misurate (raccolte di rifiuti diversi dalle frazioni misurate di cui al comma 3, lett. c), e da una parte variabile, determinata in relazione alle quantità di rifiuti conferiti, alla tipologia del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato anche sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che saranno rilevate “a

prestazione”, “a volume”, “a peso” o con altre metodologie simili.

3. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017, ha adottato per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto urbano residuo (rifiuto indifferenziato) in grado di:
 - a) identificare l’utenza che conferisce;
 - b) registrare il numero dei conferimenti;
 - c) misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno al rifiuto urbano residuo (i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati “rifiuti misurati”).

Articolo 16 - Commisurazione della parte fissa

1. Per le utenze domestiche la quota fissa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche esistenti sul territorio comunale, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell’utenza. In presenza di pertinenze, la superficie dell’utenza è costituita dalla somma della superficie dell’abitazione principale e di quelle delle singole pertinenze. La quota fissa normalizzata è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e del coefficiente di produttività (k_b). Le modalità di calcolo della quota fissa, quota fissa normalizzata sono illustrate nel dettaglio nell’Allegato 1 “Composizione della tariffa”.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa e la quota fissa normalizzata sono determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d’uso ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati annualmente per ogni classe di attività nell’Allegato 1 “Composizione della tariffa”.

Articolo 17 - Commisurazione della parte variabile

1. Per le utenze domestiche e non domestiche, la quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuto misurato (indifferenziato) conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. Si riferisce a:
 - a) un importo relativo al costo base del servizio;
 - b) un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi, determinati attraverso i sistemi di cui al successivo comma.
2. L’importo relativo al costo base del servizio di cui alla lett. a) del precedente comma è definito:
 - a) per le utenze domestiche, dai litri minimi annui per categoria di utenza domestica di rifiuto misurato;
 - b) per le utenze non domestiche, dai litri minimi annui di rifiuto misurato fissati in funzione del contenitore più piccolo a disposizione dell’utenza.
3. Le formule di calcolo e i coefficienti della quota variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell’Allegato 1 “Composizione della tariffa”.
4. Le utenze non domestiche che svolgono la propria attività su superfici distinte tra loro, ubicate al medesimo indirizzo o facenti parte dello stesso fabbricato, possono richiedere al Gestore di conferire i propri rifiuti con la dotazione associata al contratto individuato quale utenza non domestica “principale”, senza ricevere ulteriori dotazioni in riferimento alle superfici relative alle utenze non domestiche “secondarie”. In tal caso la tariffa per le utenze “secondarie”, con invarianza della categoria tariffaria applicata, sarà calcolata

applicando la sola parte fissa.

5. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuti misurati, approvato ogni anno in sede di approvazione delle tariffe, sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale e rendicontati dal Gestore. Il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa.
6. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico, si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente e successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

TITOLO II – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 18 - Riduzioni per utenza non domestica che avvia autonomamente i propri rifiuti a riciclo

1. Ai produttori di rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione sulla somma della quota fissa e della quota fissa normalizzata determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione e viene riconosciuta a consuntivo.

Articolo 19 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. La Tariffa non è dovuta nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 20 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al 30% della Tariffa per le utenze poste a una distanza superiore a 600 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

Articolo 21 - Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua compostaggio individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc), nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento comunale di Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani, è applicata una riduzione sulla somma della quota fissa e della quota fissa normalizzata della Tariffa determinata nella delibera di

approvazione della Tariffa.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello indicato dal Gestore, nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e autorizza il Gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le riduzioni decorrono dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta di riduzione. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica di compostaggio, l'utente è tenuto a dare formale comunicazione al Gestore entro e non oltre 30 giorni, riconsegnando contestualmente la compostiera se ricevuta in dotazione. La riduzione è riconosciuta fino alla data di comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.
3. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate. Il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
4. La riduzione per compostaggio individuale è alternativa alla riduzione per compostaggio di comunità di cui all'articolo successivo.

Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*) è applicata una riduzione della Tariffa determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.
2. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stata riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
3. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione nel quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.
4. La riduzione per compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per compostaggio individuale di cui all'articolo precedente.

Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

Articolo 24 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai

litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

Articolo 25 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

Articolo 26 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, è prevista una riduzione della Tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, limitatamente alle categorie indicate nella delibera di approvazione della Tariffa, che conferiscono presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di quantificazione dei rifiuti i propri rifiuti rientranti nell'elenco indicato nella delibera di approvazione della Tariffa, la quale definisce anche il valore della riduzione, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti.
2. **La riduzione verrà attribuita, qualora possibile, nella prima fattura utile. In caso contrario, sarà attribuita comunque a conguaglio.**

Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari e di prodotti non alimentari

1. È riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le **eccedenze alimentari** derivanti dalla propria attività e idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi e secondo modalità preventivamente definite e promosse dal Comune.
2. La riduzione è così determinata:
 - a. per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo dato dal Kd specifico;
 - b. per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata.
3. È riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della Tariffa, pari a 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti, all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, **prodotti non alimentari** di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività, nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.
4. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al presente articolo è subordinato al rispetto dei seguenti criteri:
 - a. il Comune raccoglie le adesioni delle utenze non domestiche che attuano azioni finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti attraverso le donazioni di cui sopra;

- b. entro il 31 gennaio] dell'anno successivo, il Comune raccoglie la certificazione comprovante la donazione complessivamente effettuata nell'anno, sia da parte delle utenze donatrici che da parte dei beneficiari della donazione medesima, e la trasmette al Gestore;
 - c. le utenze non domestiche tengono a disposizione del Comune la documentazione comprovante le quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, per i controlli a campione che effettuerà il Comune medesimo.
5. Condizione vincolante per il riconoscimento delle riduzioni di cui al presente articolo, è l'approvazione da parte del Comune di preventivi e specifici progetti contenenti criteri e modalità di applicazione. Tali riduzioni si applicano alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Articolo 28 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

1. È riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile di Base della Tariffa ai soggetti di cui alla lett. g-ter) al comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge farmaci idonei all'utilizzo da destinarsi, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (*Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE*).
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente;
3. Condizione vincolante per il riconoscimento delle riduzioni di cui al presente articolo, è l'approvazione da parte del Comune di preventivi e specifici progetti contenenti criteri e modalità di applicazione. Tali riduzioni si applicano alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.
4. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, è determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.

Articolo 29 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

1. Per l'utenza domestica residente al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, altri casi specifici soggetti a valutazione da parte dell'Amministrazione comunale), la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia", ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente compilando il modulo predisposto dal Gestore, che contiene l'autocertificazione dello stato di famiglia dal quale risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici. La richiesta è da presentare entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto.
3. La richiesta deve essere corredata da uno di questi documenti, avente data non antecedente

all'anno solare precedente alla richiesta stessa e comprovante la necessità di ricorso ai presidi: certificato del medico di famiglia, certificato dall'ASL competente, certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL, nota dell'ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi.

4. La riduzione è riconosciuta:
 - a) dalla data in cui si è verificato il presupposto, se la comunicazione è avvenuta nei termini di cui al comma precedente con la documentazione richiesta;
 - b) dalla data di presentazione delle integrazioni documentali se l'istanza è stata presentata senza la documentata richiesta;
 - c) dalla data di presentazione dell'istanza, se debitamente documentata ma presentata oltre i termini di cui al precedente comma.
5. L'agevolazione vale anche per gli anni successivi fino al persistere delle suddette condizioni. E' fatto obbligo all'utente di dichiarare la perdita dell'agevolazione entro 30 giorni dalla cessazione dei requisiti, pena applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 del presente Regolamento.

Articolo 30 - Riduzioni per particolari tipologie di utenze

1. È fatta salva la facoltà per il Comune di disciplinare nella delibera di approvazione della tariffa le seguenti riduzioni:
 - a) riduzione per le categorie di utenze non domestiche (es. case di cura e di riposo per anziani, asili nido etc..) che hanno una produzione continuativa di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari;
 - b) riduzione per nuclei familiari con portatori di handicap o con invalidità,
 - c) riduzione per i "fabbricati rurali ad uso abitativo".

Articolo 31 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

1. Per l'utenza domestica residente nel cui nucleo familiare figurano bambini di età inferiore a 36 mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.
2. L'agevolazione è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino, sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. L'agevolazione produce effetti dal giorno di nascita del bambino e cessa automaticamente al compimento del 36° mese di vita del bambino, tramite l'aggiornamento della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale.

Articolo 32 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni/agevolazioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni di cui di cui all'art. 38 del presente Regolamento per omessa comunicazione di variazione.

3. Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla produzione dei rifiuti, la cui copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. In tale delibera il Comune stabilisce anche la misura delle riduzioni, la quota su cui applicarle, i requisiti, le modalità di accesso e il limite di spesa complessivo da iscriversi a bilancio a copertura delle stesse.
4. Le riduzioni sono applicate di regola a congruaggio mediante compensazione o, in caso di impossibilità a compensare, mediante rimborso.
5. Qualora fossero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori al 70% della Tariffa (somma quota fissa, quota fissa normalizzata e quota variabile di base).

TITOLO III – COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

Articolo 33 – Comunicazione

1. L'utente, di cui al precedente articolo 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso o detenzione di locali ed aree, , entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti . Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omissione o infedeltà della comunicazione di inizio o variazione del possesso o detenzione entro il termine si applica la sanzione di cui all'art. 38 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno e il numero telefonico, ove esistente.
- 3.
4. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega con allegata copia del documento d'identità del delegato e del delegante. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore alle caselle e-mail dedicate agli utenti o, se inviata tramite telefax o PEC, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
5. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, pena l'applicazione della sanzione sopra richiamata, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero dei componenti del nucleo familiare
6. Se la comunicazione di cessazione o variazione (nel caso in cui questa comporti una riduzione tariffaria) è presentata oltre il termine di cui al comma 1, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione/variazione.
7. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio che possiedono od occupano aree e spazi comuni in via esclusiva, salva la possibilità di addebitare agli stessi soggetti i costi dei servizi fruiti, e le eventuali successive variazioni.
9. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
10. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione e deve dichiarare i diversi nuclei residenti.
11. La comunicazione deve contenere gli elementi necessari per la corretta individuazione e applicazione della tariffa, indicati nei moduli predisposti dal Gestore, quali ad esempio:
 - a) per le utenze domestiche: le generalità dell'intestatario dell'utenza e l'elenco degli occupanti;
 - b) per le utenze non domestiche: la ragione sociale o denominazione, l'attività prevalente e il relativo codice ISTAT, la sede principale o legale, le generalità del titolare o legale rappresentante;
 - c) per tutti gli utenti: ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.

Articolo 34 – Controllo

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni.
2. Il Gestore indica in apposite comunicazioni i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione o trasmissione di atti o documenti (contratti di locazione, affitto, scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, certificati CCIAA, planimetrie catastali, ecc.);
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) invitare gli utenti a rispondere a questionari, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati
 - e) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - f) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e previo accordo con l'utente;
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile. In attuazione e nel rispetto del principio di leale cooperazione istituzionale,

Comune e Gestore procedono, secondo modalità concordate tra le parti e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale, all'interscambio di dati e/o elementi utili allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

6. 6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che si intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui riscontrasse elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore l'utente può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 33, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi pari al T.U.R. (tasso unico di riferimento) fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali, oltre al recupero dei costi sostenuti per le attività di verifica e controllo pari al 30% del valore della tariffa da recuperare comprensiva degli interessi.
8. In caso di infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo, si applica la sanzione di cui all'art. 38 del presente Regolamento, oltre l'applicazione dei costi sostenuti per le attività di verifica e controllo.
9. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di accertamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come comunicazione di attivazione a decorrere dall'anno successivo a quello accertato. Il gestore provvede in autonomia all'aggiornamento della banca dati della Tariffa per la riscossione ordinaria.

Articolo 35- Modalità di versamento, sollecito di pagamento e recuperi

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.
2. Le fatture sono spedite, al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o posta elettronica o PEC. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Per importi superiori a 50 €, il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente ne fa richiesta entro i 20 giorni successivi la data di scadenza della bolletta, di persona presso gli sportelli del Gestore o tramite richiesta scritta, previa valutazione da parte del Gestore della regolarità dell'utente nei precedenti pagamenti. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso BCE) incrementato di 3,5 punti percentuali, calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.
4. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente può essere effettuato con fatturazione successiva, senza applicazione di interessi o sanzioni, entro i 5 anni successivi a quello di

competenza.

5. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 20 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, invia all'utente un sollecito di pagamento, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata o posta ordinaria. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito per via giudiziale e/o stragiudiziale, direttamente o tramite società di recupero credito, secondo le disposizioni di legge e in base a valutazioni relative al valore e all'anzianità del credito. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi per ogni giorno di ritardo successivo alla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle spese per comunicazioni relative a solleciti di pagamento.
6. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 38 del presente Regolamento.
7. L'utente buon pagatore, ossia colui che ha pagato regolarmente negli ultimi 24 mesi tutte le fatture nei termini ivi indicati, è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.
8. Nei casi di tardiva presentazione della comunicazione di attivazione o variazione del possesso o detenzione, ovvero di mancata o errata comunicazione, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi pari al tasso BCE maggiorati di 3,5 punti percentuali, oltre al recupero dei costi sostenuti per le attività di verifica e controllo pari al 30% del valore della tariffa da recuperare comprensiva degli interessi.
9. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore a 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di accertamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.
10. Il Gestore può individuare procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi al di sotto dei quali sono applicate.

Articolo 36 - Riscossione

1. Il Gestore provvede all'emissione delle fatture per l'addebito della tariffa e alla conseguente riscossione nelle forme e nei modi consentiti dalla normativa vigente. La fattura deve indicare in modo chiaro e comprensibile l'articolazione, i parametri, le modalità applicative e di calcolo della tariffa, nonché le riduzioni applicate.
2. Annualmente il Gestore determina il ciclo di emissione della fatturazione della Tariffa, con frequenza omogenea distribuita nel corso dell'anno e prevedendo almeno due emissioni con cadenza semestrale. Il termine di scadenza deve essere fissato ad almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta.
3. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella prima bolletta utile e comunque entro la fattura di conguaglio.
4. La riscossione del servizio relativo alle occupazioni temporanee di locali e aree pubbliche o di uso pubblico può avvenire tramite un'unica fattura.
5. Al fine di conseguire un più razionale e omogeneo sistema di riscossione, l'addebito della tariffa può avvenire contestualmente a importi relativi ad altri servizi svolti dal Gestore a beneficio del medesimo utente con specificazione in fattura dell'importo relativo a ciascun servizio.

Articolo 37- Rimborsi

- 1.
2. Nei casi di errore, duplicazione ovvero eccedenza dell'importo iscritto in fatture rispetto a quanto dovuto il Gestore, ai fini del relativo rimborso, si rimanda a quanto previsto nella Carta dei Servizi L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta scritta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

In caso di mancato rispetto dei valori limite degli standard di qualità, con riferimento alle richieste di indennizzo degli utenti, si rimanda a quanto disciplinato nella Carta dei Servizi.

Articolo 38 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, le violazioni del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €. Nell'Allegato 3 è riportato l'elenco delle violazioni sanzionabili nonché dell'importo. L'accertamento e contestazione delle violazioni del presente Regolamento sono effettuati dal Comune tramite il Gestore nel rispetto dei termini prescrizionali. Compete ai Comuni l'irrogazione, l'applicazione e la riscossione delle sanzioni.
2. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.
3. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
4. Sono fatte salve le previsioni di cui alla legge 689/1981 e del decreto legislativo 267/2000.

Articolo 39 – Contenzioso e reclami

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva Puntuale è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa avanzando eventuali reclami motivati, ai quali il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta. I reclami possono essere avanzati dall'utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo, l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti e norme comunali al momento vigenti.
4. In caso di adozione da parte del Gestore della bolletta multi-servizi come modalità di riscossione contestuale della tariffa relativa a una pluralità di servizi erogati, di cui almeno uno soggetto a regolazione da parte di ARERA, è consentito al Gestore derogare ai termini relativi alla fatturazione, riscossione, rateizzazione, sollecito di pagamento, recupero, rettifiche di fatturazione, reclami e rimborsi, a patto che adotti i termini previsti per le medesime fattispecie per gli altri servizi erogati e soggetti a regolazione da parte di ARERA.

Articolo 41 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2021.

ALLEGATI

Allegato 1: Composizione della tariffa

Allegato 2: Categorie di utenze non domestiche

Allegato 3: Sanzioni

Allegato 4: Codici ISTAT

ALLEGATO 1

Composizione della tariffa

1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota fissa normalizzata e una quota variabile. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{fn} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR}$$

Q_f : QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di utenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione K_a (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Q_{fn} : QUOTA FISSA NORMALIZZATA (canone base di servizio). La quota fissa normalizzata è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione K_b (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo non lineare, determinando così una quota fissa diversa per nucleo familiare in base al numero di componenti (da 1 a 6 componenti).

È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurabili che dipendono però dalla effettiva produzione del rifiuto rapporto al precedente coefficiente K_b da parte delle varie categorie di utenza.

Q_{vb} : QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

Q_{CDR}: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{fn} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - Q_{AVV}$$

Q_f: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_c pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_c più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Q_{fn}: QUOTA FISSA NORMALIZZATA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_d pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_d più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurabili che dipendono però dalla effettiva produzione del rifiuto indifferenziato in rapporto al precedente coefficiente K_d da parte delle varie categorie di utenza.

Q_{vb}: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla

tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Q_{va}: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

Q_{CDR}: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

Q_{AVV}: QUOTA AVVIO AUTONOMO A RICICLO. È la riduzione applicata alle utenze non domestiche in proporzione ai rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato autonomamente a riciclaggio.

ALLEGATO 2

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti Balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Carceri, Case Di Cura E Riposo, caserme
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie,
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, negozi di abbigliamento
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi Di Mercato Beni Durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, Birrerie, Hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori E Piante, Pizza Al Taglio
28	Ipermercati Di Generi Misti
29	Banchi Di Mercato Generi Alimentari
30	Discoteche, Night-Club
31	Parti Comuni Condomini

ALLEGATO 3
Sanzioni (art. 38 Regolamento TcP)

VIOLAZIONE	SANZIONE
Omessa comunicazione di inizio, variazione o cessazione del possesso o detenzione nei termini	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.
Omesso ritiro della dotazione per la raccolta	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.
Omessa comunicazione di perdita dei requisiti necessari all'agevolazione concessa	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.
Infedele comunicazione	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.
Omesso o parziale pagamento	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.
Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.

Mordano

Codici ISTAT

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.
COLTIVAZI				
011110	COLTIVAZIONE DI CEREALI ESCLUSO IL RISO	3		
011120	COLTIVAZIONE DI SEMI OLEOSI	3		
011130	COLTIVAZIONE DI LEGUMI DA GRANELLA	3		
011140	COLT. MISTE CEREALI, LEGUMI, SEMI OLEOSI	3		
011200	COLTIVAZIONE DI RISO	3		
011310	COLT. ORTAGGI IN PIENA ARIA	3		
011320	COLT. DI ORTAGGI IN COLTURE PROTETTE	3		
011330	COLTIVAZIONE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	3		
011340	COLTIVAZIONE DI PATATE	3		
011400	COLTIVAZIONE DI CANNA DA ZUCCHERO	3		
011500	COLTIVAZIONE DI TABACCO	3		
011600	COLT. DI PIANTE PER FIBRE TESSILI	3		
011910	COLTIVAZIONE DI FIORI IN PIENA ARIA	3		
011920	COLT. DI FIORI IN COLTURE PROTETTE	3		
011990	COLT. DI PIANTE DA FORAGGIO	3		
012100	COLTIVAZIONE DI UVA	3		
012200	COLT. DI FRUTTA TROPICALE E SUBTROPICALE	3		
012300	COLTIVAZIONE DI AGRUMI	3		
012400	COLT. DI POMACEE E FRUTTA A NOCCIOLO	3		
012500	COLT. ALB. FRUTTA, FRUTTI BOSCO / GUSCIO	3		
012600	COLTIVAZIONE DI FRUTTI OLEOSI	3		
012700	COLT. PIANTE PRODUZIONE DI BEVANDE	3		
012800	COLT. DI SPEZIE, PIANTE AROM. E FARM.	3		
012900	COLT. DI ALTRE COLTURE PERMANENTI	3		
013000	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE	3		
014100	ALL. BOVINI, BUFALAE LATTE, PROD. LATTE CRUDO	3		
014200	ALL. DI BOVINI E BUFALINI DA CARNE	3		
014300	ALLEVAMENTO DI CAVALLI E ALTRI EQUINI	3		
014400	ALLEVAMENTO DI CAMELLI E CAMELIDI	3		
014500	ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI	3		
014600	ALLEVAMENTO DI SUINI	3		
014700	ALLEVAMENTO DI POLLAME	3		
014910	ALLEVAMENTO DI CONIGLI	3		
014920	ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLICCIA	3		
014930	APICOLTURA	3		
014940	BACHICOLTURA	3		
014990	ALLEVAMENTO DI ALTRI ANIMALI NCA	3		
015000	COLT. AGRICOLE PER ALL. ANIMALI	3		
016100	ATTIVITA' SUPPORTO ALLA PROD. VEGETALE	3		
016201	ATTIVITA' DEI MANISCALCHI	3		
016209	ALTRE ATTIVITA' SUPPORTO PROD. ANIMALE	3		
016300	ATTIVITA' CHE SEGUONO LA RACCOLTA	3		
016401	PULITURA E CERNITA DI SEMI E GRANAGLIE	3		
016409	ALTRE LAVORAZIONI DI SEMENTI PER SEMINA	3		
017000	CACCIA, CATTURA ANIMALI, SERVIZI CONNESSI	3		
UTILIZZAZIONE AREE FORESTALI				
021000	SILVICOLTURA E ALTRE ATTIVITA' FORESTALI	3		
022000	UTILIZZO DI AREE FORESTALI	3		
023000	RACCOLTA PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI	3		
024000	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA	3		
PESCA E ACQUACOLTURA				
031100	PESCA ACQ. MARINE/LAGUNARI, SERVIZI CONN.	3		
031200	PESCA IN ACQUE DOLCI E SERVIZI CONNESSI	3		
032100	ACQ. COLT. MARE, LAGUNA, SERVIZI CONN.	3		
032200	ACQ. COLT. ACQUE DOLCI E SERVIZI CONNESSI	3		
ESTRAZIONE CARBONE				
051000	ESTRAZIONE DI ANTRACITE E LITANTRACE	20	(1)	

052000	ESTRAZIONE DI LIGNITE	20	(1)	
ESTRAZIONE PETROLIO				
061000	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO	20	(1)	
062000	ESTRAZIONE DI GAS NATURALE	20	(1)	
ESTRAZIONI METALLIFERE				
071000	ESTRAZIONE MINERALI METALLIFERI FERROSI	20	(1)	
072100	ESTRAZIONE MINERALI DI URANIO E DI TORIO	20	(1)	
072900	ESTRAZIONE ALTRI MIN. METALL.NON FERROSI	20	(1)	
ESTRAZIONI MINERALI				
081100	ESTR. PIETRE ORNAM/COSTR/CALCAREE/ECC.	20	(1)	
081200	ESTR. GHIAIA, SABBIA, ARGILLE E CAOLINO	20	(1)	
089100	ESTR. MIN. IND. CHIMICA/FERTILIZZANTI	20	(1)	
089200	ESTRAZIONE DI TORBA	20	(1)	
089300	ESTRAZIONE DI SALE	20	(1)	
089901	ESTRAZIONE DI ASFALTO E BITUME NATURALE	20	(1)	
089909	ESTR. DI POMICE E DI ALTRI MINERALI NCA	20	(1)	
SUPPORTO ALLE ESTRAZIONI				
091000	SUPP. ESTR. PETROLIO E DI GAS NATURALE	20	(1)	
099001	SUPPORTO ESTRAZIONE PIETRE ORNAMENTALI	20	(1)	
099009	ALTRE ATTIVITA' DI SUPP. ALL'ESTRAZIONE	20	(1)	
INDUSTRIE ALIMENTARI				
101100	PROD CARNE NON VOLATILI E PROD. MACELLAZ.	20	(1)	25
101200	PROD. CARNE VOLATILI E PROD. LORO MACELL.	20	(1)	25
101300	PRODUZ. PROD. A BASE DI CARNE ANCHE VOLATI	20	(1)	25
102000	LAVOR. E CONSERVAZ. PESCE CROST. MOLLU.	20	(1)	
103100	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE PATATE	20	(1)	
103200	PRODUZIONE DI SUCCHI DI FRUTTA E ORTAGGI	20	(1)	
103900	LAVOR. E CONSERV. FRUTT. E ORTAGG. NO SUCCHI	20	(1)	
104110	PROD. OLIO OLIVA, OLIVE PREVAL. NO PROPRIE	20	(1)	
104120	PROD OLIO DA SEMI O FRUTT. PREV. NO PROPRI	20	(1)	
104130	PROD. OLI E GRASSI ANIMALI	20	(1)	
104200	PROD. DI MARGARINA E GRASSI COMMEST. SIMILI	20	(1)	
105110	TRATTAMENTO IGIENICO DEL LATTE	20	(1)	
105120	PRODUZIONE DEI DERIVATI DEL LATTE	20	(1)	25
105200	PROD. GELATI NO VENDITA DIRETTA PUBBLICO	20	(1)	
106110	MOLITURA DEL FRUMENTO	20	(1)	
106120	MOLITURA DI ALTRI CEREALI	20	(1)	
106130	LAVORAZIONE DEL RISO	20	(1)	
106140	ALTRE LAVORAZIONI DI SEMI E GRANAGLIE	20	(1)	
106200	PROD. AMIDI E AMIDACEI (SI OLIO DI MAIS)	20	(1)	
107110	PROD. PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI	20	(1)	25
107120	PRODUZIONE DI PASTICCERIA FRESCA	20	(1)	24
107200	PROD. FET. BISCOTT., BISCOTI E PASTE CONSERV.	20	(1)	
107300	PROD. PASTE ALIMENT., CUSCUS E FARIN. SIMIL.	20	(1)	25
108100	PRODUZIONE DI ZUCCHERO	20	(1)	
108200	PROD. CACAO POLVERE, CIOCC., CARAM. E CONFETTI	20	(1)	
108301	LAVORAZIONE DEL CAFFE'	20	(1)	
108302	LAVOR. TE' E DI ALTRI PREP. PER INFUSI	20	(1)	
108400	PRODUZIONE DI CONDIMENTI E SPEZIE	20	(1)	
108501	PROD. PIATTI PRONTI CON CARNE E POLLAME	20	(1)	
108502	PROD. PIATTI PRONTI CON PESCE SI FISHCHIPS	20	(1)	
108503	PROD. PIATTI PRONTI A BASE DI ORTAGGI	20	(1)	
108504	PRODUZIONE DI PIZZA CONFEZIONATA	20	(1)	
108505	PROD PIATTI PRONTI A BASE DI PASTA	20	(1)	
108509	PROD. PASTI E PIATTI PRONTI ALTRI ALIMENTI	20	(1)	
108600	PROD. PREPAR. OMOGENEIZZATI E ALIM. DIETETICI	20	(1)	
108901	PRODUZIONE DI ESTRATTI E SUCCHI DI CARNE	20	(1)	
108909	PROD. ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI NCA	20	(1)	
109100	PROD. MANGIMI PER ANIMALI ALLEVAMENTO	20	(1)	
109200	PROD. ALIMENTI ANIMALI DA COMPAGNIA	20	(1)	
INDUSTRIA BEVANDE				
110100	DISTILL RETTIFICA E MISCELAT ALCOLICI	20	(1)	
110210	PROD. DI VINI DA TAVOLA E V.P.Q.R.D.	20	(1)	
110220	PROD. VINO SPUMANTE E ALTRI VINI SPECIALI	20	(1)	
110300	PROD. SIDRO E ALTRI VINI A BASE DI FRUTTA	20	(1)	

110400	PROD. ALTRE BEVAN FERMENT NON DISTILLATE	20	(1)	
110500	PRODUZIONE DI BIRRA	20	(1)	
110600	PRODUZIONE DI MALTO	20	(1)	
110700	IND. BIBITE ANALCOL., ACQUE MIN E IN BOTTI	20	(1)	
INDUSTRIA TABACCO				
120000	INDUSTRIA DEL TABACCO	20	(1)	
INDUSTRIE TESSILI				
131000	PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI	20	(1)	
132000	TESSITURA	20	(1)	
133000	FINISSAGGIO DEI TESSILI	20	(1)	
139100	FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA	20	(1)	
139210	CONFEZIONAMENTO BIANCHERIA	20	(1)	
139220	FABBRIC. ARTICOLI IN MATERIE TESSILI NCA	20	(1)	
139300	FABBRICAZIONE DI TAPPETI E MOQUETTE	20	(1)	
139400	FABBRIC. SPAGO, CORDE, FUNI E RETI	20	(1)	
139500	FABBRIC. TESSUTI NON TESSUTI NO ABBIGLIAM.	20	(1)	
139610	FABB. NASTGRI, ETICHETT E PASSAMA TESSILI	20	(1)	
139620	FABBRIC. ALTRI ART TESSILI TECNICI INDUST.	20	(1)	
139910	FABBRICAZIONE DI RICAMI	20	(1)	
139920	FABBRICAZIONE DI TULLE, PIZZI E MERLETTI	20	(1)	
139990	FABB. FELTRO E ARTICOLI TESSILI DIVERSI	20	(1)	
CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO IN PELLE				
141100	CONFEZ. DI ABBIGL. IN PELLE E SIMILPELLE	20	(1)	
141200	CONFEZ. CAMICI DIVISE E ALTRI IND. DA LAV.	20	(1)	
141310	CONF. IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO	20	(1)	
141320	SARTORIE E CONF. SU MISURA DI ABBIGL. ESTER.	20	(1)	
141400	CONFEZ. CAMICE T-SHIRT E BIANCHERIA INTIMA	20	(1)	
141910	CONFEZ. VARIE E ACCESSORI PER L'ABBIGL.	20	(1)	
141921	FABB. CALZATURE IN MAT. TESSILE NO SUOLE	20	(1)	
141929	CONFEZ. ABBIGL. SPORT E INDUM. PARTICOLARI	20	(1)	
142000	CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA	20	(1)	
143100	FABB. ARTICOLI DI CALZETTERIA IN MAGLIA	20	(1)	
143900	FABB. PULLOVER E ARTICOLI SIMILI A MAGLIA	20	(1)	
FABBRICAZIONE ARTICOLI IN PELLE				
151100	PREP. CONC. CUIOIO PELLE PREP. TINTA. PELLICC.	20	(1)	
151201	FABB. FRUSTINI E SCUDISCI PER EQUITAZIONE	20	(1)	
151209	FABB. ART. DA VIAGGIO PELLETT. E SELLERIA	20	(1)	
152010	FABBRICAZIONE DI CALZATURE	20	(1)	
152020	FABB. DI PARTI IN CUIOIO PER CALZATURE	20	(1)	
INDUSTRIA LEGNAME E SUGHERO				
161000	TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO	20	(1)	18
162100	FABB. FOGLI DA IMPIALL. E PANNEL. CON LEGNO	20	(1)	18
162200	FABB. PAVIMENTI IN PARQUET ASSEMBLATO	20	(1)	18
162310	FABB. PORTE FINES. IN LEGNO (NO BLINDATE)	20	(1)	18
162320	FABB. ALTRI ELEMEN. IN LEGNO PER L'EDILIZ.	20	(1)	18
162400	FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO	20	(1)	18
162911	FABB. DI PARTI IN LEGNO PER CALZATURE	20	(1)	18
162912	FABB. MANICI DI OMBRELL BASTONI E SIMILE	20	(1)	18
162919	FABB. ALTRI PROD VARI IN LEGNO NO MOBILI	20	(1)	18
162920	FABB. PROD. DELLA LAVORAZIONE DEL SUGHERO	20	(1)	18
162930	FABB. ART. IN PAGLIA E MAT. DA INTRECCIO	20	(1)	18
162940	LABORATORI DI CORNICIAI	20	(1)	18
FABBRICAZIONE PRODOTTI DI CARTA				
171100	FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA	20	(1)	
171200	FABBRICAZIONE DI CARTA E CARTONE	20	(1)	
172100	FABB. IMBALL. CARTA CARTONE ONDUL. NO PRESS.	20	(1)	
172200	FABB. P.IGIEN-SANIT. DOM. CARTA, OVATTA, CELL.	20	(1)	
172301	FABB P. CARTOTEC SE STAMPA NO PRIM CARAT	20	(1)	
172309	FABB. ALTRI PRODOTTI CARTOTECNICI	20	(1)	
172400	FABBRICAZIONE DI CARTA DA PARATI	20	(1)	
172900	FABB. ALTRI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE	20	(1)	
STAMPA ED EDITORIA				
181100	STAMPA DI GIORNALI	20	(1)	
181200	ALTRA STAMPA	20	(1)	
181300	LAV PRELIMINARI ALLA STAMPA E AI MEDIA	20	(1)	

181400	LEGATORIA E SERVIZI CONNESSI	20	(1)	
182000	RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	20	(1)	
FABBRICAZIONE COKE				
191001	FABBRICAZIONE DI PECE E COKE DI PECE	20	(1)	
191009	FABB. ALTRI PRODOTTI DI COKERIA	20	(1)	
192010	RAFFINERIE DI PETROLIO	20	(1)	
192020	PREP., MISC. DERIVATI DEL PETR NO PETROLCHI.	20	(1)	
192030	MISCELAZIONE DI GPL E LORO IMBOTTIGLIAM.	20	(1)	
192040	FAB. EMU. BITUME, CATR., LEGANTI PER STRADALE	20	(1)	
192090	FAB. ALTRI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI	20	(1)	
FABBRICAZIONE PRODOTTI CHIMICI				
201100	FABBRICAZIONE DI GAS INDUSTRIALI	20	(1)	
201200	FABBRICAZIONE DI COLORANTI E PIGMENTI	20	(1)	
201301	FABB. DI URANIO E TORIO ARRICCHITO	20	(1)	
201309	FABB. ALTRI PROD CHIMICI DI BASE INORGAN.	20	(1)	
201401	FABB. ALCOL. ETILICO DA MAT. FERMENTATI	20	(1)	
201409	FABB. ALTRI PROD. CHIM. DI BASE ORGANICA NCA	20	(1)	
201500	FABB. FERTIL., COMPOSTI AZOT. NO FAB. COMPOST	20	(1)	
201600	FABB. MATERIE PLASTICHE IN FORME PRIMARIE	20	(1)	
201700	FABB. GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE	20	(1)	
202000	FABB. PROD. CHIM. PER L'AGRICOLTURA NO CONCIMI	20	(1)	
203000	FABB. PITT., VERN., SMALT., INCH., STAMP., ADESIVI SINT.	20	(1)	
204110	FABB. SAP. DET. AGENTI ORG. TENSIOAT. NO TOILETTA	20	(1)	
204120	FABB. SPECIALITA' CHIM. USO DOM. E MANUT.	20	(1)	
204200	FABB. PRODOTTI PER TOILETTA. COSMETICI E SIMILI	20	(1)	
205101	FABBRICAZIONE DI FIAMMIFERI	20	(1)	
205102	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI ESPLOSIVI	20	(1)	
205200	FABBRICAZIONE DI COLLE	20	(1)	
205300	FABBRICAZIONE DI OLI ESSENZIALI	20	(1)	
205910	FABB. PRODOTTI CHIMICI PER USO FOTOGRAFICO	20	(1)	
205920	FABB. PRO. CHIM. ORG. DERIV. DA FERMENT. O M.P. VEG.	20	(1)	
205930	TRATTAMENTO CHIMICO DEGLI ACIDI GRASSI	20	(1)	
205940	FABB. PR. CHIM. USO IND. SI PREP. ANTIDET. ANTIG.	20	(1)	
205950	FABB. PROD. CHIM. PER IL CONSUMO NON INDUST.	20	(1)	
205960	FABB. DI PROD. AUSILIARI TESSILE E CUIOIO	20	(1)	
205970	FABB. PRO. ELETTRICH. NO CLORO SODA E POTASSA	20	(1)	
205990	FABB. DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI NCA	20	(1)	
206000	FABB. DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	20	(1)	
FABBRICAZIONE PRODOTTI FARMACEUTICI				
211000	FABB. DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE	20	(1)	
212001	F. SOSTANZA DIAGNOST. RADIOATTIVE IN VIVO	20	(1)	
212009	FABB. MEDICINALI ED ALTRI PREP. FARMACEUTICI	20	(1)	
FABBRICAZIONE PRODOTTI IN GOMMA				
221110	FABB. PNEUMATICI E DI CAMERE D'ARIA	20	(1)	
221120	RIGENERAZ. E RICOSTRUZIONE DI PNEUMATICI	20	(1)	
221901	FABB. SUOLE E PARTI DI GOMMA PER CALZATURE	20	(1)	
221909	FABB. DI ALTRI PRODOTTI IN GOMMA NCA	20	(1)	
222100	FABB. LASTRE FOGLI TUBI PROFILATI IN MAT. PLAST.	20	(1)	
222200	FABB. DI IMBALLAGGI IN MATERIE PLASTICHE	20	(1)	
222301	FABB. RIVEST. ELASTICI PER PAVIM., VINILE ECC.	20	(1)	
222302	FABB. PORTE FINES. ECC. IN PLAST. PER L'EDILIZIA	20	(1)	
222309	FABB. DI ALTRI ARTICOLI IN PLASTICA PER L'EDILIZIA	20	(1)	
222901	FABB. PARTI IN PLASTICA PER CALZATURE	20	(1)	
222902	FABB. DI OGGETTI DI CANCELLERIA IN PLASTICA	20	(1)	
222909	FABB. ALTRI ART IN MATERIE PLASTICHE NCA	20	(1)	
FABBRICAZIONE PRODOTTI NON METALLICI				
231100	FABBRICAZIONE DI VETRO PIANO	20	(1)	
231200	LAVOR. E TRASF. DEL VETRO PIANO	20	(1)	
231300	FABBRICAZIONE DI VETRO CAVO	20	(1)	
231400	FABBRICAZIONE DI FIBRE DI VETRO	20	(1)	
231910	FABB. DI VETRERIE PER LABORAT USO IGIENICO	20	(1)	
231920	LAVOR. VETRO A MANO E A SOFFIO ARTISTICO	20	(1)	
231990	F. ALTRI PRODOTTI IN VETRO SI VETRERIA TECNICA	20	(1)	
232000	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRAATTARI	20	(1)	
233100	FABB. PIASTRELLE IN CERAM. PAVIMENTI RIVEST.	20	(1)	

233200	FABB. MATTONI TEGOLE PRODOTTI EDIL. IN TERRAC.	20	(1)	
234100	FABB. PROD. IN CERAMICA PER DOMEST. E ORNAM.	20	(1)	
234200	FABB. DI ARTICOLI SANITARI IN CERAMICA	20	(1)	
234300	FABB. ISOLATORI E PEZZI ISOLANTI IN CERAMICA	20	(1)	
234400	FABB. ALTRI PROD. IN CERAMICA USO TECN. IND.	20	(1)	
234900	FABB. ALTRI PRODOTTI IN CERAMICA	20	(1)	
235100	PRODUZIONE DI CEMENTO	20	(1)	
235210	PRODUZIONE DI CALCE	20	(1)	
235220	PRODUZIONE DI GESSO	20	(1)	
236100	FABB. PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PER L'EDILIZIA	20	(1)	
236200	FABB. PRODOTTI IN GESSO PER L'EDILIZIA	20	(1)	
236300	PRODUZ. CALCESTRUZZO PRONTO PER L'USO	20	(1)	
236400	PRODUZIONE DI MALTA	20	(1)	
236500	FABB. DI PRODOTTI IN FIBROCEMENTO	20	(1)	
236900	FABB. ALTRI PROD. CALCESTR. GESSO E CEMENTO	20	(1)	
237010	SEGAGIONE E LAVORAZ PIETRE E MARMO	20	(1)	
237020	LAV. ARTISTICA MARMO PIETRE AFFINI MOSAICO	20	(1)	
237030	FRANTUMAZIONE MINERALI FUORI DELLA CAVA	20	(1)	
239100	PRODUZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI	20	(1)	
239900	FABB: ALTRI PROD. IN MINER. NON METALLIFERI NCA	20	(1)	
METALLURGIA				
241000	SIDERURGIA FABBRICAZIONE DI FERROLEGHE	20	(1)	
242010	FABB. DI TUBI E CONDOTTI SENZA SALDATURA	20	(1)	
242020	FABB. DI TUBI E CONDOTTI SALDATI E SIMILI	20	(1)	
243100	STIRATURA A FREDDO DI BARRE	20	(1)	
243200	LAMINAZIONE A FREDDO DI NASTRI	20	(1)	
243301	FABB. PANNELLI STRATIFICATI IN ACCIAIO	20	(1)	
243301	FABB. PANNELLI STRATIFICATI IN ACCIAIO	20	(1)	
243302	PROFILA CON FORMATURA O PIEGATURA FREDDO	20	(1)	
243400	TRAFILATURA A FREDDO	20	(1)	
244100	PROD. METALLI PREZIOSI E SEMILAVORATI	20	(1)	
244200	PRODUZIONE DI ALLUMINIO E SEMILAVORATI	20	(1)	
244300	PROD. PIOMBO ZINCO STAGNO E SEMILAVORATI	20	(1)	
244400	PRODUZIONE DI RAME E SEMILAVORATI	20	(1)	
244500	PROD. ALTRI METALLI NON FERROSI E SEMILAVORATI	20	(1)	
244600	TRATT. COMBUST. NUCL. NO ARRIC. URANIO, TORIO	20	(1)	
245100	FUS. GHISA E PROD. TUBI E RACCORDI IN GHISA	20	(1)	
245200	FUSIONE DI ACCIAIO	20	(1)	
245300	FUSIONE DI METALLI LEGGERI	20	(1)	
245400	FUSIONE DI ALTRI METALLI NON FERROSI	20	(1)	
FABBRICAZIONE PRODOTTI METALLICI				
251100	FABB. STRUTTURE METALL E PARTI ASSEMBLATE	20	(1)	18
251210	FABB. PORTE FINESTRE TELAI CANCELLI METALLICI	20	(1)	18
251220	FABB. STRUT. METAL. PER TENDE DA SOLE E SIMILI	20	(1)	
252100	FABB. RADIAT. CONTENIT. IN METAL. PER RISCALDAM.	20	(1)	
252900	FABB. CIST. SERBAT. CONTENIT. MET. PER STOCCAGGIO	20	(1)	
253000	FABB. GEN. VAP. NO CONTENIT. MET. PER. RISC. ACQUA	20	(1)	
254000	FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI	20	(1)	
255000	FUCINATURA IMBUT. STAMP. PROFIL. METALL.SI POLVERI	20	(1)	
256100	TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI	20	(1)	18
256200	LAVORI DI MECCANICA GENERALE	20	(1)	18
257100	FABB. COLTELLERIA, POSATERIA ED ARMI BIANCHE	20	(1)	
257200	FABB. SERRATURE E CERNIERE E FERRAM. SIMILI	20	(1)	
257311	FABB. UTENSILERIA AD AZIONAMENTO MANUALE	20	(1)	
257312	FABB. PARTI INTERCAMB. PER MACCHINE UTENSILI	20	(1)	
257320	FABB. STAMPI PORTASTAMPI FORME PER MACCHINE	20	(1)	
259100	FABB. BIDONI ACCIAIO PER IL TRASP. E L'IMBALL.	20	(1)	
259200	FABB. IMBALLAGGI LEGGERI IN METALLO	20	(1)	
259310	FABB. PRODOTTI FABBRICATI CON FILI METALLICI	20	(1)	
259320	FABBRICAZIONE DI MOLLE	20	(1)	
259330	FABB. CATENE FUCINATE SENZA SALDAT. E STAMPAT.	20	(1)	
259400	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI BULLONERIA	20	(1)	
259911	FABB. CARAFFE E BOTTIGLIE ISOLATE IN METALLO	20	(1)	
259919	FABB. VASELLAME ALTRI ACCESS. CASAL. NON ELETT.	20	(1)	
259920	FABB. CASSEFORTI PORTE METALLICHE BLINDATE	20	(1)	

259930	FABB. OGGETTI IN FERRO ED ALTRI METALLI	20	(1)	18
259991	FABB. MAGNETI METALLICI PERMANENTI	20	(1)	
259999	FABB. ALTRI ART. METALLICI E METALLICA NCA	20	(1)	
FABBRICAZIONE COMPUTER				
261101	FABB. DIODI E RELATIVI CONGEGNI ELETTRONICI	20	(1)	
261109	FABB. ALTRI COMPONENTI ELETTRONICI	20	(1)	
261200	FABB. SCHEDE ELETTRONICHE ASSEMBLATE	20	(1)	
262000	FABB. COMPUTER E UNITA' PERIFERICHE	20	(1)	
263010	FABB. APPARECCHI TRASM. RADIOTEL. SI TELECAM.	20	(1)	
263021	FABB. DI SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO	20	(1)	
263029	FABB. ALTRI APPARECCHI ELETTRICI PER TELECOM	20	(1)	
264001	FABB. APPAR. PER LA RIPRO. REGISTR. SUONO IMMAG.	20	(1)	
264002	FABB. CONSOLE VIDEOGIOCHI NO GIOCHI ELETTRON.	20	(1)	
265110	FABB. STRUM. NAVIGAZ. IDROLOG. GEOFIS. METE.	20	(1)	
265121	RILEV. FIAM., COMB., MINE., MOV. GEN-IMP. MET.-DET.	20	(1)	
265129	FABB. APP. MISU. REGOLAZ. LIQUIDI, GAS, ELETT, PESO	20	(1)	
265200	FABBRICAZIONE DI OROLOGI	20	(1)	
266001	FABB. APPARECCH IRRADIAZ ALIMENTI E LATTE	20	(1)	
266002	FABB. APPARECCHI ELETTRONICI SI ACCESSORI	20	(1)	
266009	FABB. ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICOTERAPEUTI	20	(1)	
267011	FABB. ELEMENTI E STRUMENTI OTTICI	20	(1)	
267012	FABB. ATTREZZ. OTTICHE DI MISURA E CONTROLLO	20	(1)	
267020	FABB. APPARECCHI FOTOGRAF. CINEMATOGRAFICHE	20	(1)	
268000	FABB. DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI	20	(1)	
FABBRICAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE				
271100	FABB. MOTORI, GENERATORI E TRASFOR ELETTRICI	20	(1)	
271200	FABB. APPARE PER RETI DISTRIB. CONTROL. Elett.	20	(1)	
272000	FABB. BATTERIE DI PILE ED ACCUMUL. ELETTRICI	20	(1)	
273101	FABB. CAVI FIBRA OTT. PER TRASMISS. DATI IMMAG.	20	(1)	
273102	FABBRICAZIONE DI FIBRE OTTICHE	20	(1)	
273200	FABB. ALTRI FILI E CAVI ELETTR. ED ELETTRONICI	20	(1)	
273301	FABB. APPAREC. IN PLASTICA NON CONDUTTIVA	20	(1)	
273309	FABB. ALTRE ATTREZZATURE PER CABLAGGIO	20	(1)	
274001	FABB. APPAREC. ILLUMIN. SEGNALAZ. PER TRASPORTI	20	(1)	
274009	FABB. ALTRE APPAREC. PER ILLUMINAZIONE	20	(1)	
275100	FABBRICAZIONE DI ELETTRODOMESTICI	20	(1)	
275200	FABB. APPARECCHI USO DOMEST. NON ELETTRICI	20	(1)	
279001	FABB. APPAREC. ELETTRICHE PER SALDAT. BRASAT	20	(1)	
279002	FABB. INSEGNE LUM. APPAREC. Elett. SEGNALAZ.	20	(1)	
279003	FABB. CAPACITAI ELETTRICI RESISTENZE SIMILI	20	(1)	
279009	FABB. ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE NCA	20	(1)	
FABBRICAZIONE MACCHINARI				
281111	FABB. MOTORI COMB. INTER. NO DEST. STRADA AEROM.	20	(1)	
281112	FABB. PISTONI E PARTI DI MOTORI A COMB. INTERNA	20	(1)	
281120	FABB. TURBINE E TURBOALTERNATORI E ACCESSORI	20	(1)	
281200	FABB. APPARECCHIATURE FLUIDODINAMICHE	20	(1)	
281300	FABB. DI ALTRE POMPE E COMPRESSORI	20	(1)	
281400	FABB. DI ALTRI RUBINETTI E VALVOLE	20	(1)	
281510	FABB. ORGANI TRASMIS. NO IDRA. AUTO AEROM. MOTO.	20	(1)	
281520	FABBRICAZIONE DI CUSCINETTI A SFERE	20	(1)	
282110	FABB. DI FORNI, FORNACI E BRUCIATORI	20	(1)	
282121	FABB. CALDAIE PER RISCALDAMENTO CENTRALE	20	(1)	
282129	FABB. DI ALTRE CALDAIE PER RISCALDAMENTO	20	(1)	
282201	FABB. ASCENSORI, MONTACARICHI E SCALE MOBILI	20	(1)	
282202	FABB. GRU ARGANI CARRELLI E PIATTAFORME GIREVOLI	20	(1)	
282203	FABBRICAZIONE DI CARRIOLE	20	(1)	
282209	FABB. ALTRE MACCHINE SOLLEVAMENTO E MOV.	20	(1)	
282301	FABBRICAZIONE DI CARTUCCE TONER	20	(1)	
282309	FABB. MACCH. ALTRE ATTREZZ. UFFICIO NO COMPUTER	20	(1)	
282400	FABB. UTENSILI PORTATILI A MOTORE	20	(1)	
282500	FABB. REFRIG. VENTIL. NON DO. CONDIZ. DOM. FISSI	20	(1)	
282910	FABB. BILANCE MACCHINE AUTOM. PER LA VENDITA	20	(1)	
282920	FABB. MACCH. PER CHIMICHE PETROLI PETROL.	20	(1)	
282930	FABB. MACCH. AUTOM. DOSATURA CONFEZ. IMBALL.	20	(1)	
282991	FABB. APPAREC. DEPURAR. LIQUIDI GAS NON DOM.	20	(1)	

282992	FABB. MACCH. PULIZ. LAVASTOVIGLIE NON DOM.	20	(1)	
282993	FABB. LIVELLE E SIMILI STRUM. PRECIS. NO OTTICI	20	(1)	
282999	FABB. ALTRO MAT. MECCAN. DI IMPIEG. GENER. NCA	20	(1)	
283010	FABBRICAZIONE DI TRATTORI AGRICOLI	20	(1)	
283090	FABB. ALTRE MACCH. AGRICOLTURA SILVICOLT. ZOOT.	20	(1)	
284100	FABB. MACH. UTEN. FORM. METAL. SI ACCES. NO INTERC.	20	(1)	
284901	FABB. DI MACCHINE PER LA GALVANOSTEGIA	20	(1)	
284909	FABB. ALTRE MACCH. UTENS. SI PART. E ACCESS. NCA	20	(1)	
289100	FABB. MACCHINE METALLURGIA SI PARTI E ACCESS.	20	(1)	
289201	FABB. MACCHINE TRASPOR. A CASSONE RIBALTABILE	20	(1)	
289209	FABB. ALTR. MACCH. MINIE. E CANT. SI PARTI E ACC.	20	(1)	
289300	FABB. MACCHINE INDUSTRIA ALIMENTARE BEV. TAB.	20	(1)	
289410	FABB. TESSILI TRATTAMENTO AUSIL. DEI TESSILI	20	(1)	
289420	FABB. MACCH. INDUSTRIA PELLI CUOIO CALZATURE	20	(1)	
289430	FABB. MACCHINE PER LAVANDERIE E STIRERIE	20	(1)	
289500	FABB. MACCHINE INDUSTRIA CARTA E DEL CARTONE	20	(1)	
289600	FABB. INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE E GOMMA	20	(1)	
289910	FABB. MACCHINE PER LA STAMPA E LA LEGATORIA	20	(1)	
289920	FABB. ROBOT INDUSTRIALI PER USI MOLTEPLICI	20	(1)	
289930	FABB. APPARECCHI ISTITUTI DI BELLEZZA BENESSERE	20	(1)	
289991	FABB. APPAREC. LANCIO AEROMOBILE E SIMILI	20	(1)	
289992	FABB. GIOSTRE E ATTREZZATURE DI DIVERTIMENTO	20	(1)	
289993	FABB. APPARECCHIATURE ALLINEAM. E BILANCIAM.	20	(1)	
289999	FABB. ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI NCA	20	(1)	
FABBRICAZIONE AUTOVEICOLI				
291000	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI	20	(1)	
292000	FABB. CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI RIMORCHI	20	(1)	
293100	FABB. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUTOVEICOLI	20	(1)	
293201	FABBRICAZIONE DI SEDILI PER AUTOVEICOLI	20	(1)	
293209	FABB. ALTRE PARTI ED ACCESS. PER AUTOVEICOLI	20	(1)	
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO				
301101	FABBRICAZIONE DI SEDILI PER NAVI	20	(1)	
301102	CANTIE NAVALI COSTRUZ. NO SEDILI PER NAVI	20	(1)	
301200	COSTR. IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE	20	(1)	
302001	FABB. SEDILI PER TRAM., FILOVIE E METROPOLITANE	20	(1)	
302002	COST. ALTRO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO	20	(1)	
303001	FABBRICAZIONE DI SEDILI PER AEROMOBILI	20	(1)	
303002	FABBRICAZIONE DI MISSILI BALISTICI	20	(1)	
303009	FABB. AEROMOBILI E RELATIVI DISPOSITIVI NCA	20	(1)	
304000	FABB. VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO	20	(1)	
309111	FABBRICAZIONE DI MOTORI PER MOTOCICLI	20	(1)	
309112	FABBRICAZIONE DI MOTOCICLI	20	(1)	
309120	FABB. ACCESSORI E PEZZI PER MOTOCICLI E CICLOMOT.	20	(1)	
309210	FABB. E MONTAGGIO DI BICICLETTE	20	(1)	
309220	FABB. DI PARTI ED ACCESSORI PER BICICLETTE	20	(1)	
309230	FABB. DI VEICOLI PER INVALIDI	20	(1)	
309240	FABB. CARROZZINE E PASSEGGINI PER NEONATI	20	(1)	
309900	FABB. VEICOLI A TRAZIONE MANUALE O ANIMALE	20	(1)	
FABBRICAZIONE MOBILI				
310110	FABB. SEDIE E POLTRONE PER UFFICIO E NEGOZI	20	(1)	
310121	FABB. ALTRI MOBILI METALLICI PER UFFICIO NEGOZI	20	(1)	
310122	FABB. ALTRI MOBILI NON METALLICI PER UFF. E NEGOZI	20	(1)	
310200	FABBRICAZIONE DI MOBILI PER CUCINA	20	(1)	
310300	FABBRICAZIONE DI MATERASSI	20	(1)	
310910	FABB. MOBILI PER ARREDO DOMESTICO	20	(1)	
310920	FABB. SEDIE NO AEROMOB. AUTOVEICOLI, NAVI, UFFICIO	20	(1)	
310930	FABBRICAZIONE DI POLTRONE E DIVANI	20	(1)	
310940	FABB. DI PARTI E ACCESSORI DI MOBILI	20	(1)	
310950	FINITURA DI MOBILI	20	(1)	
310990	FABB. ALTRI MOBILI ARREDO ESTERNO	20	(1)	
INDUSTRIA MANIFATTURIERA				
321100	CONIAZIONE DI MONETE	20	(1)	
321210	FABB. OGGETTI DI GIOIELLERIA IN METALLI PREZIOSI	20	(1)	
321220	LAV. PIETRE PREZ. PER GIOIELLERIA E INDUST.	20	(1)	
321301	FABB. CINTURINI METALL. PER OROLOGI NO MET. PREZ.	20	(1)	

321309	FABB. BIGIOTTERIA E ARTICOLI SIMILI NCA	20	(1)	
322000	FABB. STRUMENTI MUSICALI PARTI E ACCESSORI	20	(1)	
323000	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI	20	(1)	
324010	FABB. GIOCHI, COMPRESI I GIOCHI ELETTRONICI	20	(1)	
FABB. GIOCATTOLI, TRICICLI E STR. MUSICALI				
324020	GIOCATTOLO	20	(1)	
325011	FABB. MATER. MEDICO-CHIRURGICO E VETERINARIO	20	(1)	
325012	FABB. APP. STRU. ODONTOIATRIA E MEDICAL. DIAGNO.	20	(1)	
325013	FABBRICAZIONE MOBILI USO MEDICO	20	(1)	
325014	FABB. DI CENTRIFUGHE PER LABORATORI	20	(1)	
325020	FABB. DI PROTESI DENT. DI RIPARAZIONE	11		
325030	FABB. PROTESI ORTOP. ALTRE PROTESI ED AUSILI	20	(1)	
325040	FABBRICAZIONE DI LENTI OFTALMICHE	20	(1)	
325050	FABB. ARMATURE PER OCCHIALI DI QUALSIASI TIPO	20	(1)	
329100	FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE	20	(1)	
329911	FABB. VESTIARIO IGNIFUGHI E PROTETT. DI SICUREZ.	20	(1)	
329912	FABB. ARTICOLI IN PLAST. SICUREZ. PERSONALE	20	(1)	
329913	FABB. ART. METALLO PER LA SICUREZZA PERSONALE	20	(1)	
329914	FABB. DISPOSITIVI PER LA RESP. ARTIFICIALE	20	(1)	
329919	FABB. ALTRI ART. VESTIARIO PROTETT. SICUREZ.	20	(1)	
329920	FABB. OMBRELLI, BOTTONI PARRUCCHE E AFFINI	20	(1)	
329930	FABBRICAZIONE DI OGGETTI DI CANCELLERIA	20	(1)	
329940	FABBRICAZIONE DI CASSE FUNEBRI	20	(1)	
329990	FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI NCA	20	(1)	
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE				
331101	RIP. STAM. PORTASTAMPI,FORME PER MACCH.	20	(1)	
331102	RIP. UTENSILERIA AD AZIONAMENTO MANUALE	20	(1)	
331103	RIP. ARMI, SISTEMI D'ARMA E MUNIZIONI	20	(1)	
331104	RIP. CASSEFORTI PORTE METALLICHE BLINDATE	20	(1)	
331105	RIP. DI ARMI BIANCHE	20	(1)	
331106	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI CONTAINER	20	(1)	
331107	RIP. DI CARRELLI PER LA SPESA	20	(1)	
331109	RIP. DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO	20	(1)	
331210	RIP. DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE	20	(1)	
331220	RIP. FORNI, FORNACI E BRUCIATORI	20	(1)	
331230	RIP. APPARECCHI DI SOLLEVAME NO ASCENS.	20	(1)	
331240	RIP. ATTREZZ NON DOMEST. REFRIG. VENTIL.	20	(1)	
331251	RIP. MACCH PER UFFICIO NO COMPUTER FAX	20	(1)	
331252	RIP. BILANCE E MACCHINE PER VEND. DISTR.	20	(1)	
331253	RIP. MACCHINE INDUSTRIE CHIMICH. PETROLCH.	20	(1)	
331254	RIP. MACCH. DOSATURA CONFEZ. IMBALL.	20	(1)	
331255	RIP. ESTINTORI, COMPRESA LA RICARICA	20	(1)	
331259	RIP. ALTRE MAC. IMPIEGO GENERALE NCA	20	(1)	
331260	RIP. DI TRATTORI AGRICOLI	20	(1)	
331270	RIP. ALTRE MAC. PER L'AGRICOLT. SILV. ZOOT.	20	(1)	
331291	RIP. PARTI INTERCAMBI MACCHINE UTENSILI	20	(1)	
331299	RIP. ALTRE MACCH. IMPIEGHI SPECIALI NCA	20	(1)	
331301	RIP. APP. FOTOCINEMATOGRAF. NO FOTO VIDEO	20	(1)	
331302	RIP. DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE	20	(1)	
331303	RIP. MEDIC. PER DIAGNOSI CHIRURG. VET. ODONT.	20	(1)	
331304	RIP. APP. DISTILLAZ. LABORAT. PULIZ. ULTRAS.	20	(1)	
331309	RIP. APP. ELETTRONICHE NO TELECOM COMP.	20	(1)	
331401	RIP. ATT. ELETTRICHE PROFESSIONALI	20	(1)	
331409	RIP. ALTRE APP. ELETTRICHE NO ELETTRIC.	20	(1)	
331500	RIP. NAVI COMMERC. IMBARC. DIP. NO MOTORI	20	(1)	
331600	RIP. DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI	20	(1)	
331700	RIP. MATERIALE ROTABILE FERROV. NO MOTORI	20	(1)	
331901	RIP. PALLETS E CONTEN. LEGNO PER TRASP.	20	(1)	
331902	RIPARAZIONE DI PRODOTTI IN GOMMA	20	(1)	
331903	RIPARAZIONE DI ARTICOLI IN VETRO	20	(1)	
331904	RIP. ALTRI PRODOTTI IN LEGNO NCA	20	(1)	
331909	RIPARAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE NCA	20	(1)	
332001	INST. APP. DISTR. ELETTRICITA' NO INT. EDIF.	20	(1)	
332002	INST. APP. RADIOTELEV. ELETTRON. NO INT. EDIF.	20	(1)	
332003	INSTAL. APPARECCHI MISURAZ. NAVIGAZ. E SIMILI	20	(1)	
332004	INSTAL. CISTERNE E CONTENITORI IN METALLO	20	(1)	

332005	INST. GENERATORI DI VAPORE NO CALDAIE ACQUA	20	(1)	
332006	INST. MACCH OFFICIO E COMPUTER SIMILI	20	(1)	
332007	INST. MEDICALI DIAGNOSI, ODONTOIATRIA	20	(1)	
332008	INSTALL. APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	20	(1)	
332009	INSTALL. ALTRE MACCHINE INDUSTRIALI	20	(1)	
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
351100	PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)	
351200	TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)	
351300	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)	
351400	COMMERCIO DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)	
352100	PRODUZIONE DI GAS	20	(1)	
352200	DIST. COMBUSTIB. GAS CON CONDOTTE	20	(1)	
352300	COMM. GAS DISTRIBUITO CON CONDOTTE	20	(1)	
353000	FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	20	(1)	
TRATTAMENTO ACQUA				
360000	RACCOLTA TRATT. E FORNITURA DI ACQUA	20	(1)	
RETI FOGNARIE				
370000	RACC. DEPURAZ. DELLE ACQUE DI SCARICO	20	(1)	
GESTIONE RIFIUTI				
381100	RACC. DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI	20	(1)	
381200	RACC. RIFIUTI PERICOL SOLIDI NON SOLIDI	20	(1)	
382101	PRODUZIONE DI COMPOST	20	(1)	
382109	TRATT. E SMALT. ALTRI RIFIUTI NON PERIC.	20	(1)	
382200	TRATT. E SMALT. RIFIUTI PERICOLOSI	20	(1)	
383110	DEMOLIZIONE DI CARCASSE	20	(1)	
383120	CANTIERI DI DEMOLIZIONE NAVALI	20	(1)	
383210	RECUP. PREPAR. RICICLAGGIO ROTTAMI METALLICI	20	(1)	
383220	REC. RICICL. MATERIALE PLASTICO PER RESIN. SINT.	20	(1)	
383230	REC. PREP. RICICL. RIF. S. URBANI INDUS. BIOMASSE	20	(1)	
RISANAMENTO RIFIUTI				
390001	RIMOZIONE AMIANTO SPECIALIZZATA PER L'EDILIZIA	20	(1)	
390009	RISANAMENTO E SERVIZI DI GEST. DEI RIFIUTI	20	(1)	
COSTRUZIONE EDIFICI				
411000	PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONE	20	(1)	
412000	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON	20	(1)	
INGEGNERIA CIVILE				
421100	COSTRUZ. STRADE AUTOSTRADE AEROPORTUALI	20	(1)	
421200	COSTRUZIONE LINEE FERROVIARIE E METROPOLITANE	20	(1)	
421300	COSTRUZIONE DI PONTI E GALLERIE	20	(1)	
422100	COSTR. OPERE PUBBL. UTILITA' TRASP. FLUIDI	20	(1)	
422200	COSTR. OP. PUBBL. UTIL. ENERG. ELETT. TELECOM	20	(1)	
429100	COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE	20	(1)	
429901	LOTTIZZ. DEI TERRENI CONNESSA URBANIZZAZ.	20	(1)	
429909	COSTRUZ. ALTRE OPERE INGEGN. CIVILE NCA	20	(1)	
COSTRUZIONI SPECIALIZZATE				
431100	DEMOLIZIONE	20	(1)	18
431200	PREP. CANTIERE EDILE E SISTEMAZ. TERRENO	20	(1)	
431300	TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI	20	(1)	
432101	INSTALL. IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI	20	(1)	18
432102	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI	20	(1)	18
432103	INST. ILLUMINAZ. STRAD. DISP. ELETT. SEGNALAZ.	20	(1)	18
432201	IMP. IDRAULICI DI RISCALD. CONDIZ. ARIA	20	(1)	18
432202	INSTALL. IMPIANTI PER LA DISTRIB. DEL GAS	20	(1)	18
432203	INSTALL. IMPIANTI DI SPEGNIMENTO ANTINC.	20	(1)	18
432204	INSTALL. IMP. DEPURAZIONE PER PISCINE	20	(1)	18
432205	INSTALL. IMPIANTI DI IRRIG. GIARDINI	20	(1)	18
432901	INSTALL. MANUT. ASCENSORI E SCALE MOBILI	20	(1)	18
432902	LAVORI ISOLAM. TERMICO ACUSTICO ANTIVIBRAZIONI	20	(1)	18
432909	ALTRI LAVORI DI COSTRUZ. INSTALLAZION. NCA	20	(1)	18
433100	INTONACATURA E STUCCATURA	18		
433201	POSA IN OPERA DI CASSEFORTI PORTE BLIN.	20	(1)	18
433202	POSA OPERA DI INFISSI, CONTROSOFF. SIMILI	20	(1)	18
433300	RIVESTIMENTO DI PAVIMENTI E DI MURI	20	(1)	18
433400	TINTEGGIATURA E POSA IN OPERA DI VETRI	20	(1)	18
433901	ATTIVITA' NON SPECIALIZZATE DI LAV. EDILI	20	(1)	18

433909	ALTRI LAVORI COMPLETAM. DEGLI EDIFICI NCA	20	(1)	18
439100	REALIZZAZIONE DI COPERTURE	20	(1)	18
439901	PULIZ., SABBIAI. E SIMILI PER PARETI ESTERNE	20	(1)	18
439902	NOLEGGIO ATTREZZATURE CON OPERATORE	20	(1)	18
439909	ALTRE ATTIVITA' LAVORI COSTRUZIONE NCA	20	(1)	18
COMMERCIO AUTOVEICOLI				
451101	COMM. AUTOVETT. E AUTOVEICOLI LEGGERI	6		
451102	INTERMED. DEL COMM. AUTOVETT. AUTOV. LEGGERI	6		
451901	COMM. INGROSS. E DETTAGLIO ALTRI AUTOV.	6		
451902	INTERMED COMMERCIO DI ALTRI AUTOVEIC.	6		
452010	RIPARAZIONI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI	19		
452020	RIP. CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI	19		
452030	RIP. IMPIANTI ELETTRICI PER AUTOVEICOLI	19		
452040	RIP. SOSTIT. PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI	19		
452091	LAVAGGIO AUTO	4		
452099	ALTRE ATTIVITA' MANUT. E RIP. AUTOVEICOLI	19		
453101	COMM. INGR. DI PARTI E ACCESS. AUTOV.	3		
453102	INTERM. COMMERCIO DI PARTI ED ACCESS. AUTOV.	6		
453200	COMM. AL DETTAGLIO DI PARTI E ACCESS. AUTOV.	13		
454011	COMM. INGROSSO E DETTAGLIO DI MOTO	3		
454012	INTERMED. DEL COMM. DI MOTOCILI E CICLOM.	6		
454021	COMM. INGR. DETT. PARTI E ACCESS. MOTO-CICLO	13		
454022	INTERM. COMM. PARTI ED ACCESS. MOTOC-CICLO	6		
454030	MANUT. RIP. DI MOTOCICLI-CICLOM. SI PNEUMAT.	19		
COMMERCIO NON DI AUTOVEICOLI				
461101	AGENTI E RAPP. DI MATERIE PRIME AGRICOLE	11		
461102	AGENTI E RAPPRES. DI FIORI E PIANTE	11		
461103	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI ANIMALI VIVI	11		
461104	AGENTI E RAPP. FIBRE TESSILI CUOIO E PELLI	11		
461105	PROC. AFF. M.P. AGRICO., TESSILI, ANIMALI VIVI	11		
461106	MEDIAT. MAT. PRIME AGRIC. TESSILE PELLI GREZZE	11		
461107	MEDIATORI IN ANIMALI VIVI	11		
461201	AG. RAPP. CARBURANTI, GPL E SIMILI, LUBRIF.	11		
461202	AGENTI E RAPPR. DI COMBUSTIBILI SOLIDI	11		
461203	AG. RAPP. DI MINERALI, NO METALLI PREZIOSI	11		
461204	AG. RAPP. PROD. CHIMICI PER L'INDUSTRIA	11		
461205	AG. RAPP. PROD. CHIM. AGRICOLTURA SI FERTILIZZANTI	11		
461206	PROC. AFF. COMBUST. MINER. CHIM. MET. NO PREZIOSI	11		
461207	MEDIATORI COMBUST. MINER. CHIM. MET. NO PREZIOSI	11		
461301	AG. RAPP. LEGNAME SEMIL. LEGNO LEGNO ARTIF.	11		
461302	AG. RAP. MAT. COSTR. INFIS. IGI-SANIT. VET.-PIA.	11		
461303	AGEN. APP. IDR-SAN. RISC.-COND. NO CONDIZ. DOM.	11		
461304	PROC. AFF. LEGN. MAT. COSTRUZIONE	11		
461305	MEDIATORI IN LEGNAME E MATERIALI DA COST.	11		
461401	AGEN. ATTREZZ. INDUS. Elett. NO DOMESTICHE	11		
461402	AGEN. MACCHINE COSTRUZIONI EDILI STRADALI	11		
461403	AGEN. MACCHINE ATTREZZATURE PER UFFICIO	11		
461404	AGEN. ATTREZZ USO AGRICOLO, SI TRATTORI	11		
461405	AGEN. NAVI AEROMOB. NO AUTOV. MOTOC. BICICL.	11		
461406	PROC. IMP. INDUS. NAVI AEROM. MAC. AGR UFFICI	11		
461407	MEDIAT. IM-INDUST. NAVI AEROMO. MAC. AGR. UFF.	11		
461501	AGEN. MOBILI IN LEGNO, METALLO MAT. PLAST.	11		
461502	AGEN. ARTICOLI FERRAMENTA E DI BRICOLAGE	11		
461503	AGEN. CASALINGHI PORCELL. ART. IN VETRO ECC.	11		
461504	AGEN. VERNICI CARTA PARATI STUCCHI CORNICI	11		
461505	AGEN. MOBIL. ARREDO CASA CANNA VIMINI E SIM.	11		
461506	PROC. AFFARI MOBILI, ARTICOLI CASA E FERR.	11		
461507	MEDIAT. MOBILI ART. CASA E FERRAMENTA	11		
461601	AGEN. VESTIARIO ACCESSORI ABBIGLIAMENTO	11		
461602	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI PELLICCE	11		
461603	AGEN. TESSUTI ABBIGL. ARREDAM. SI PASSAMANERIA	11		
461604	AGEN. CAMICIE BIANCHERIA MAGLIERIA INTIMA	11		
461605	AGEN. CALZATURE ED ACCESSORI	11		
461606	AGEN. PELLETERIA VALIGE ARTICOLI VIAGGI	11		
461607	AGEN. TESSILI PER CASA TAPPE STUOIE MATER.	11		

461608	PROC. AFF. TESS. ABBIGL. PELLIC. CALZ. ART. PELLE	11		
461609	MED. TESSILI ABBIGL. PELLIC. CALZA E PELLE	11		
461701	AGEN. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI CONG. SURGELATI	11		
461702	AGE. CARNI FRES. CONG. SURG. CONSERV. SALUMI	11		
461703	AGEN. DI LATTE, BURRO E FORMAGGI	11		
461704	AGEN. OLI GRASSI ALIMENTARI OLIVA MARGARINA E SIM.	11		
461705	AGEN. BEVANDE E PRODOTTI SIMILARI	11		
461706	AGEN. ITTICI FRESCHI CONG. SURG. CONSERVATI	11		
461707	AGEN. ALTRI PROD. ALIMENTARI SI ANIMAL. DOM.	11		
461708	PROC. AFF. PROD. ALIMENTARI BEVANDE TABACCO	11		
461709	MEDIAT. PROD. ALIMEN. BEVANDE TABACCO	11		
461811	AGEN. CARTA CARTONE NO IMBALLAGGI CARTOLERIA	11		
461812	AGEN. LIBRI PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI	11		
461813	PROC. AFF. PROD. DI CARTA CANCELLERIA LIBRI	11		
461814	MEDIAT. PRODOTTI DI CARTA CANCELL. LIBRI	11		
461821	AGEN. COMPUTER ELETTRON. AUDIO E VIDEO	11		
461822	AGEN. DI APPARECCHI ELETTRDOMESTICI	11		
461823	PROC. AFFARI DI PRODOTTI DI ELETTRONICA	11		
461824	MEDIATORI IN PRODOTTI DI ELETTRONICA	11		
461831	AGEN. FARMACEUT. ERBORISTERIA USO MEDICO	11		
461832	AGEN. SANITARI APPARECCHI MEDICALI CHIRURGICI	11		
461833	AGEN. PROFUM .SI PARRUCCHIERI ERBORISTI COSMET.	11		
461834	PROC. AFF. FARMACEUTICI E DI COSMETICI	11		
461835	MEDIAT. FARMACEUTICI E COSMETICI	11		
461891	AGENT. ATTREZZATURE SPORTIVE BICICLETTE	11		
461892	AGENT. OROLOGI OGGETTI E METALLI PREZIOSI	11		
461893	AGENT. FOTOGRAF. E SIMILI STRUM. LAB. ANALISI	11		
461894	AGEN. SAPONI DETERSIVI CANDELE E SIMILI	11		
461895	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI GIOCATTOLI	11		
461896	AGENTI DI CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA	11		
AG. ALTRI PROD. NON ALIM. NCA SI IMBAL.				
461897	ANTINFORTUN.	11		
461898	PROC. AFF. ATT. SPORT BICICLETTA ALTRI PR. NCA	11		
461899	MED. ATTR. SPORT BICICLETTA ALTRI PROD. NCA	11		
461901	AGENT. VARI PROD. SENZA PREVALENZA DI ALCUNO	11		
461902	PROC. AFF. VARI PROD. SENZA PREVAL. DI ALCUNO	11		
461903	MED. VARI PROD. SENZA PREVAL. DI ALCUNO	11		
461904	GRUPPI ACQUISTO MANDAT. AGLI ACQUIST. BUYER	11		
COMMERCIO				
462110	COMM. INGROSSO CEREALI LEGUMI SECCHI	3		
462121	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TABACCO GREZZO	3		
462122	COMM. INGR. SEMENTI E MANGIMI	3		
462200	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FIORI E PIANTE	3		
462300	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ANIMALI VIVI	3		
462410	COMM. INGROSSO CUIOIO NO PELLI PER PELLICC.	3		
462420	COMM. INGROSS. PELLI PER PELLICCERIA	3		
463110	COMMERCIO INGROSSO FRUTTAORTAGGI FRESCHI	3		
463120	COMM. INGROSSO DI FRUTTA ORTAGGI CONSERV.	3		
463210	COMM. INGROSSO DI CARNE FRESCA CONGEL	3		
463220	COMM. INGROSSO PRODOTTI DI SALUMERIA	3		
463310	COMM. INGROSSO PROD. LATTIERO CASEAR. UOVA	3		
463320	COMM. INGROSSO OLI GRASSI ALIM. VEGE. ANIM.	3		
463410	COMM. INGROSSO DI BEVANDE ALCOLICHE	3		
463420	COMM. INGROSSO BEVANDE NON ALCOLICHE	3		
463500	COMM. INGROSSO DI PRODOTTI DEL TABACCO	3		
COMM. INGROS. ZUCCH. CIOCC. DOLC. PROD. PER				
463600	FORNO	3		
463701	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CAFFE'	3		
463702	COMM. INGROSSO DI TE', CACAO E SPEZIE	3		
463810	COMM. INGROSSO PROD. DELLA PESCA FRESCHI	3		
463820	COMM. INGROSSO PROD. PESCA CONGE. CONSER.	3		
463830	COMM. INGROSSO DI PASTI PIATTI PRONTI	3		
463890	COMM. INGROSSO ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	3		
463910	COMM. INGROSSO NON SPECIALIZZ. PROD. SURGELATI	3		
463920	COM. INGROS. NO SPECIALIZ. ALIM. BEV. TAB.	3		

464110	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TESSUTI	3		
464120	COMM. INGROSSO MERCERIA FILATI PASSAMANERIA	3		
464190	COMM. INGROSSO DI ALTRI ARTICOLI TESSILI	3		
464210	COMM. INGROSSO ABBIGLIAM. ACCESSORI	3		
464220	COMM. INGROSSO DI ARTICOLI IN PELLICCIA	3		
464230	COMM INGROSSO CAMICIE BIANC. INTIMA SIMILI	3		
464240	COMM. INGROSSO DI CALZATURE E ACCESSORI	3		
464310	COMM. INGROSSO ELETTRODOM. ELETTR. CONS.	3		
464320	COMM. INGROSSO SUPPORTI CD DVD ALTRI	3		
464330	COMM. INGROSSO ART. FOTOGRAFIA CINEMAT.	3		
464410	COMM. INGROSSO DI VETRERIA E CRISTALLERIA	3		
464420	COMM. INGROSSO CERAMICHE E PORCELLANA	3		
464430	COMM. INGROSSO SAPONI DET. ALTRI PR. PULIZIA	3		
464440	COMM. INGROSSO COLTELLERIA, POSATERIA PENT.	3		
464500	COMM. INGROSSO DI PROFUMI E COSMETICI	3		
464610	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MEDICINALI	3		
464620	COMM. INGROSSO PROD. BOT. USO FARMACEUTICO	3		
464630	COMM. INGROSSO ART. MEDIC. ORTOPEDICI	3		
464710	COMM INGROSSO MOBILI QUALSIASI MATERIALE	3		
464720	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TAPPETI	3		
464730	COMM. INGROS. ART. ILLUM. ELETTRICO DOM.	3		
464800	COMM. INGROSSO OROLOGI GIOIELLERIA	3		
464910	COMM. INGROSSO CARTA CARTONE ART. CARTOLERIA	3		
464920	COMM. INGROSSO DI LIBRI RIVISTE GIORNALI	3		
464930	COMM. INGROSSO DI GIOCHI E GIOCATTOLI	3		
464940	COMM. INGROSSO ARTICOLI SPORTIVI BICI	3		
464950	COMM. INGROS. PELLE, ART. VIAGGIO IN TUTTI MATERIAL.	3		
464990	COMM. INGROS. PROD. CONSUMO NO ALIM. NCA	3		
465100	COMM. INGROS. COMPUTER PERIFERICHE SOFTWARE	3		
465201	COMM. INGRO. APPARECC. MAT. TELEFONICI	3		
465202	COMM. INGROSSO NASTRI NON REGISTRATI	3		
465209	COMM. INGROS. ALTRE APPAR. ELETTRONICHE	3		
466100	COMM. INGROS. MACCH. UTENS. AGRICOLI SI TRATTORI	3		
466200	COMM. INGROS. MACCHINE UTENSILI RICAMBI	3		
466300	COMM. INGROSSO MACCH. MINIERE EDILIZIA	3		
466400	COMM. INGROS. MACCHINE IND. TESSILE PER CUCIRE	3		
466500	COMM. INGROS. MOBILI PER UFFICIO NEGOZI	3		
466600	COMM. INGROSSO ALTRE MACCH. ATTREZZ. UFFICI	3		
466911	COMM. INGR. IMBARCAZIONI DA DIPORTO	3		
466919	COMM. INGROSSO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3		
466920	COMM. INGROSSO MAT. ELETTR. IMPIANT. INDUS.	3		
466930	COMM. INGROSSO APP. PARRUCCH. PALESTR. SOLARIUM	3		
466991	COMM. INGROS. STRUM. ATTREZ. MISURAZ. SCIENT.	3		
466992	COMM. INGROS. STRUM. ATTR. MISURAZ. NON SCIENT.	3		
466993	COMM. INGROS. LUNA-PARK E VIDEOG. PUBB. ESERCIZI	3		
466994	COMM. INGROS. ANTINCENDIO ANTINFORTUNI	3		
466999	COMM. INGR. ALTRE MACCH. IND. COM. NAVIG. NCA	3		
467100	COMM. INGROS. PETROL. LUBRIF. AUTOTR. PER RISCALD.	3		
467210	COMM. INGROS. MINERALI METALLIFERI	3		
467220	COMM. INGROSSO DI METALLI NON FERROSI	3		
467310	COMM. INGROSSO LEGNAME SEMIL LEGNO	3		
467321	COMM. INGROSSO MOQUETTE E LINOLEUM	3		
467322	COMM. INGR. ALTRI MAT. RIVEST. IGIEN. SAN.	3		
467323	COMM. INGROS. INFISSI ART. ARREDO URBANO	3		
467329	COMM. INGROSSO ALTRI MAT. COSTRUZIONE	3		
467330	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI VETRO PIANO	3		
467340	COMM. INGROS. CARTA PARATI COLORI VERNICI	3		
467410	COMM. INGROS. FERRO METAL. FERRAMENTA	3		
467420	COM. INGROS. APPAR. IMP. IDRAULICI RISC. COND.	3		
467501	COMM. INGROS. FERTIL. ALTRI PROD. CHIM. AGRIC.	3		
467502	COMM. INGROS. PRODOTTI CHIM. INDUSTRIA	3		
467610	COMM. INGROS. FIBRE TESSILI GREGGE SEMILAV.	3		
467620	COMM. INGROS. GOMMA GREGG. MAT. PLAS. PRIM. SEMI.	3		

467630	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI IMBALLAGGI	3		
467690	COMM. INGROS. ALTRI PRODOTTI INTERMEDI	3		
467710	COMM. INGROSSO ROTTAMI SOTTOPROD. METAL.	3		
467720	COMM. INGROS. ALTRI MAT. RECUPERO NO METALLI	3		
469000	COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO	3		
471110	IPERMERCATI	28		
471120	SUPERMERCATI	25		
471130	DISCOUNT DI ALIMENTARI	26		
471140	MINIMERC. ESERCIZI NO SPECIALIZZ. ALIMENT.	26		
471150	COMM. AL DETTAGLIO DI PRODOTTI SURGELATI	26		
471910	GRANDI MAGAZZINI	28		
COMM. DETTAGLIO NO SPEC. COMPUTER E		13		
471920	ELETTRODOM.			
471990	EMPOR. NEGOZ NO SPECIAL. VARI PROD. NO ALIM.	26		
472101	COMM. DETTAGLIO FRUTTA VERDURA FRESCA	27		
472102	COMM. DETT. DI FRUTTA VERDURA PREP. CONSER.	27		
472200	COMM. DETTAGL. CARNI PRODOTTI BASE CARNE	25		
472300	COMM. DETTAGLIO PESCI CROSTACEI MOLLUSCHI	27		
472410	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PANE	25		
472420	COMM. DETTAGL. TORTE DOLCIUMI CONFETTERIA	24		
472500	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE	25		
472600	COMM. DETTAG. GENERI MONOPOLIO TABACCHI	14		
472910	COMM. DETTAGL. LATTE PROD. LATTIER. CASEARI	25		
472920	COMM. DETTAGL. CAFFE' TORREFATTO	25		
472930	COMM. DETTAGL. PROD. MACROBIOITICI DIETETICI	25		
472990	COM. DETT. ALTRI PROD. ALIMEN. ESER. SPEC. NCA	25		
473000	COMM. DETTAGL. CARBURANTE PER AUTOTRASPORTI	4		
COMM. DETTAGL. COMPUTER SOFTWARE ESERC.		13		
474100	SPECIAL.			
474200	COMM. DETTAGL. APP. TELECOM ESERC. SPECIAL.	13		
474300	COMM. DETTAGL. APPAREC. AUD. VIDEO ESERC. SPEC.	13		
475110	COMM. DETT. TESSUTI ABBIGL. ARREDAM. BIANCHERIA	15		
475120	COMM. DETT. FILATI MAGLIERIA E MERCERIA	15		
COMM. DET. FERRAM. VERNICI VETRO PROD. ELETT.		13		
475210	TERM.			
475220	COMM. DETT. DI ARTICOLI IGIENICO-SANITARI	13		
475230	COMM. DETT. MAT. COSTRUZ. CERAMICHE PIASTRELLE	13		
475240	COMM. DETT. MACCHIN. AGRICOLTURA GIARDINAGGIO	13		
475311	COMM. DETTAGL. DI TENDE E TENDINE	15		
475312	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TAPPETI	15		
475320	COMM. DETTAGL. CARTA PARATI E RIVEST. PAVIMENTI	13		
475400	COMM. DETTAGLIO ELETTRODOM. ESERC. SPECIALI	13		
475910	COMM. DETT. DI MOBILI PER LA CASA	6		
475920	COMM. DETT. UTENSILI CASA CRISTALLERIE VASEL.	13		
475930	COMM. DETT. ARTICOLI PER L'ILLUMINAZIONE	13		
475940	COMM. DETT. MACCH. DA CUCIRE MAGLIER. DOMEST.	13		
475950	COMM. DETTAGL. DI SISTEMI DI SICUREZZA	13		
475960	COMM. DETTAGL. STRUMENTI MUSICALI SPARTITI	13		
475991	COMM. DETT. ART. LEGNO SUGH. VIMINI PLAST. DOM.	13		
475999	COMM. DETTAGL. ALTRI ARTICOLI DOMESTI NCA	13		
476100	COMM. DETTAGL. LIBRI NUOVI ESERC. SPECIALI	13		
476210	COMM. DETTAGL. GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	14		
476220	COMM. DETTAGL. ART. CARTOLERIA FORNIT. UFFICIO	13		
476300	COMM. DETT. REG. MUSICA VIDEO ESERC. SPECIALI	13		
476410	COMM. DETTAGL. ART. SPORT BICI TEMPO LIBERO	13		
476420	COMM. DETTAGLIO NATANTI E ACCESSORI	6		
476500	COMM. DETTAGL. GIOCATTOLE COMP. ELETTRONICI	13		
477110	COMM. DETTAGL. CONFEZIONI PER ADULTI	13		
477120	COMM. DETTAGL. CONFEZ. BAMBINI E NEONATI	13		
477130	COMM. DETTAGL. BIANCHERIA PERS. MAGLIERIA CAMICIE	13		
477140	COMM. DETTAGL. PELLICCE ABBIGLIAMENTO PELLE	13		
477150	COMM. DETTAGL. CAPPELLI OMBREL. GUANTI CRAVATTE	13		
477210	COMM. DETT. CALZATURE E ACCESSORI	13		
477220	COMM. DETTAGL. ART. PELLETERIA E VIAGGIO	13		
477310	FARMACIE	14		
477320	COM. DET. ALTR. ESER. SPEC. MEDICINA NO PROD. MED.	14		

477400	COMM. DETT. ART. MEDIC. ORTOPED. ESER. SPECIAL.	14		
477510	COMM. DETTAGL. ART. PROFUM. TOILETTA IGIENE PERS.	13		
477520	ERBORISTERIE	14		
477610	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE	27		
477620	COMM. DETTAGL. PICCOLI ANIMALI DOMESTICI	13		
477700	COMM. DETTAGL. OROLOGI GIOIELLERIA ARGENT.	13		
477810	COMM. DETTAGL. MOBILI PER UFFICIO	13		
477820	COMM. DETTAGL. MATERIALI OTTICA FOTOGRAFIA	13		
477831	COMM. DETT. OGGETTI D'ARTE COMP. GALLERIE D'ARTE	15		
477832	COMM. DETTAGL. OGGETTI D'ARTIGIANATO	15		
477833	COMM. DETTAGL. ARREDI SACRI ARTICOLI RELIGIOSI	15		
477834	COMM. DETTAGL. ART. REGALO E FUMATORI	13		
477835	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BOMBONIERE	13		
477836	COMM. DETTAGL. CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA	13		
477837	COMM. DETTAGL. ARTICOLI PER LE BELLE ARTI	15		
477840	COMM. DETTAGL. COMBUSTIBILE DOMESTICO	13		
477850	COMM. DETTAGL. ARMI MUNIZIONI ART. MILITARI	13		
477860	COMM. DETT. SAPONI PROD. LUCIDATURA AFFINI	13		
477891	COMM. DETTAGL. FILATELIA NUMISMA COLLEZ.	15		
477892	COMM. DETTAGL. CORDAMI TELE E SACCHI NO CARTA	13		
477893	COMM. DETTAGL. ART. FUNERARI E CIMITERIALI	13		
477894	COMM. DETTAGL. ART. ADULTI (SEXY SHOP)	13		
477899	COMM. DETT. ALTRI PROD. NON ALIMENTARI NCA	13		
477910	COMM DETTAGL. LIBRI DI SECONDA MANO	13		
477920	COMM. DETTAGL. MOBILI USATI ANTIQUARIATO	15		
477930	COMM. DETTAGL. INDUMENTI OGGETTI USATI	15		
477940	CASE D'ASTA AL DETTAGLIO NO VIA INTERNET	11		
478101	COMM. DETTAGL AMBULANTE PROD. ORTOFRUTTI	29		
478102	COMM. DETTAGL. AMBULANTE PROD. ITTICI	29		
478103	COMM. DETTAGL. AMBULANTE DI CARNE	29		
478109	COMM. DETT. AMBUL. ALTRI PROD. ALIMENTARI BEV. NCA	29		
478201	COMM. DETT. AMBULANTE TESSUTI ABBIGLIAMENTO	16		
478202	COMM. DETT. AMBUL. POSTO FISSO CALZAT. PELLETT.	16		
478901	COM. DETT. AMBUL. FIORI PIANTE SEMI FERTILIZ.	16		
478902	COM. DETT. AMBUL. ATTREZZ. PROD. AGRICOLTURA	16		
478903	COMM. DETT. AMBUL. COSM. DETERG. QUALSIASI USO	16		
478904	COMM. DETTAGL. AMBUL. CHINCAGLIERIA BIGIOTTERIA	16		
COM. DETT. AMBUL. ARREDAM. CASALINGHI		16		
478905	ELETTRODOM.			
478909	COMM. DETT. AMBUL. DI ALTRI PRODOTTI NCA	16		
479110	COMM. DETT. TUTTI PROD. VIA INTERNET	13		
479120	COMM. DETT. TUTTI PRODOTTI VIA TELEVISIONE	13		
479130	COMM. DETT. TUTTI PROD. VIA CORRISP. RADIO TEL.	13		
479910	COMM. DETT. PROD. VARI CON DIMOSTRATORE	26		
479920	COMM. EFFETTUATO VIA DISTRIBUTORI AUTOM.	26		
TRASPORTO TERRESTRE				
491000	TRASPORTO FERROV. PASSEGGERI INTERURBANO	3		
492000	TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI	3		
TRASP. TERRESTR. PASSEGG. AREE URBANE		3		
493100	SUBURBANE			
493210	TRASPORTO CON TAXI	3		
493220	TRASP. VIA NOLEGG. AUTOVETT. CON CONDUCENTE	3		
493901	GEST. FUNICOLARI NO TRANSIT. URBANO E SUB-URBANO	3		
493909	ALTRE ATTIVITA' TRASP. TERRESTRE PASSEG. NCA	3		
494100	TRASPORTO DI MERCI SU STRADA	3		
494200	SERVIZI DI TRASCLOCO	3		
495010	TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE DI GAS	3		
495020	TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE DI LIQUIDI	3		
TRASPORTO MARITTIMO				
501000	TRASP. MARITT. COSTIERO DI PASSEGGERI	3		
502000	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI	3		
503000	TRASP. PASSEGGERI VIE D'ACQUA INTERNE	3		
504000	TRASP. MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE	3		
TRASPORTO AEREO				
511010	TRASPORTO AEREO DI LINEA DI PASSEGGERI	3		
511020	TRASP AEREO NON DI LINEA DI PASSEGGERI	3		

512100	TRASPORTO AEREO DI MERCI	3	
512200	TRASPORTO SPAZIALE	3	
ATTIVITA' DI MAGAZZINO			
521010	MAGAZZINI CUSTODIA DEPOSITO CONTO TERZI	3	
521020	MAGAZZINI FRIGORIFERI PER CONTO TERZI	3	
522110	GESTIONE DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	3	
522120	GESTIONE DI STRADE, PONTI, GALLERIE	3	
522130	GESTIONE DI STAZIONI PER AUTOBUS	3	
522140	GEST. CENTRI DI MOVIM MERCI E INTERPORTI	3	
522150	GESTIONE DI PARCHEGGI E AUTORIMESSE	3	
522160	ATTIVITA' DI TRAINO E SOCCORSO STRADALE	3	
522190	ALTRE ATTIV. CONNES. TRASPORTI TERRESTRI NCA	3	
522201	LIQUEF. RIGASS. GAS PER TRASP. MARIT. VIE ACQUA	3	
522209	ALTRE ATT. CONNES. TRASP. MARITTIMO VIE ACQUA	3	
522300	ATTIVITA' SERVIZI CONNESSE TRASPORTO AEREO	3	
522410	MOVIM. MERCI RELATIVO A TRASPORTI AEREI	3	
522420	MOVIM. MERCI TRASP. MARITTIMI E FLUVIALI	3	
522430	MOVIMENTO MERCI TRASPORTI FERROVIARI	3	
522440	MOVIMENTO MERCI CON ALTRI TRASPORTI TERRA	3	
522910	SPEDIZIONIERI AGENZIE OPERAZIONI DOGANA	3	
522921	INTERMEDIARI DEI TRASPORTI	3	
522922	SERVIZI LOGISTICI PER LA DISTRIBUZ MERCI	3	
SERVIZI POSTALI			
531000	ATTIVITA' POSTALI OBBLIGO SERV. UNIVERSALE	11	
532000	ALTRE ATT. POSTALI NO OBBL. SERVIZIO UNIVERSALE	11	
ALLOGGIO			
551000	ALBERGHI	7	(1d)
552010	VILLAGGI TURISTICI	7	
552020	OSTELLI DELLA GIOVENTU'	8	
552030	RIFUGI DI MONTAGNA	7	
552040	COLONIE MARINE E MONTANE	8	
552051	AFFITTACAMERE CASE VACANZE BED-BREAKFAST RES.	8	
552052	ATTIVITA' ALLOGGIO CONNESSE AZIENDE AGRICOLE	7	
553000	AREE CAMPEGGIO E ATTREZZATE CAMP. ROULOTTE	4	
559010	GESTIONE DI VAGONI LETTO	3	
559020	ALLOG. STUD. LAVOR. CON SERVIZI TIPO ALBERGHI	8	
SERVIZI DI RISTORAZIONE			
561011	RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE	22	
561012	ATTIVITA' DI RISTORAZ. AZIENDE AGRICOLE	22	
561020	RISTORAZ. NO SOMMINISTR. PREP. CIBI ASPOR.	23	
561030	GELATERIE E PASTICCERIE	24	
561041	GELATERIE E PASTICCERIE AMBULANTI	29	
561042	RISTORAZIONE AMBULANTE	29	
561050	RISTORAZIONE SU TRENI E NAVI	22	
562100	CATERING PER EVENTI, BANQUETING	23	
562910	MENSE	23	
562920	CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE	23	
563000	BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA	24	
ATTIVITA' EDITORIALI			
581100	EDIZIONE DI LIBRI	11	
581201	PUBBLICAZIONE DI ELENCHI	11	
581202	PUBBLICAZIONE DI MAILING LIST	11	
581300	EDIZIONE DI QUOTIDIANI	11	
581400	EDIZIONE DI RIVISTE E PERIODICI	11	
581900	ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI	11	
582100	EDIZIONE DI GIOCHI PER COMPUTER	11	
582900	EDIZIONE ALTRI SOFTWARE (NO GIOCHI PER COMP.)	11	
PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE			
591100	PRODUZ CINEMATOGRAF. VIDEO PROG. TELEVIS.	20	(1)
591200	POST-PROD. CINEMATOGRAF. VIDEO PROG. TELE.	20	(1)
591300	DISTRIBUZIONE CINEMAT. VIDEO PROG. TELEVIS.	11	
591400	ATTIVITA' DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	2	
592010	EDIZIONE DI REGISTRAZIONI SONORE	11	
592020	EDIZIONE DI MUSICA STAMPATA	11	
592030	STUDI DI REGISTRAZIONE SONORA	11	

PROGRAMMI E TRASMISSIONI				
601000	TRASMISSIONI RADIOFONICHE	11		
602000	PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE	11		
TELECOMINICAZIONI				
611000	TELECOMUNICAZIONI FISSE	11		
612000	TELECOMUNICAZIONI MOBILI	11		
613000	TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI	11		
619010	EROGAZION SERVIZI ACCESSO INTERNET (ISP)	11		
619020	POSTO TELEFONICO PUBBLICO INTERNET POINT	11		
619091	INTERMED. SERVIZI TELECOMUN. TRASMISSIONE DATI	11		
619099	ALTRE ATT. CONNESSE TELECOMUNICAZIONI NCA	11		
PRODUZIONE SOFTWARE				
620100	PRODUZ. SOFTWARE NON CONNES. ALL'EDIZIONE	11		
620200	CONSULENZA SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICA	12		
620300	GEST. APPARECC. INFORMAT. HARDWARE HOUSING	11		
620901	CONFIGURAZIONE DI PERSONAL COMPUTER	11		
620909	ALTR. ATT. SERV. CONNESSI TECNOL. INFORMATICA NCA	11		
SERVIZI INFORMATICI				
631111	ELAB. ELETTRON. DATI CONTABILI, NO C.A.F.	11		
631119	ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI	11		
631120	GESTIONE DATABASE ATTIVITA' BANCHE DATI	11		
631130	HOSTING FORNIT SERVIZI APPLICATIVI ASP	11		
631200	PORTALI WEB	11		
639100	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI STAMPA	11		
639900	ALTRE ATT. SERVIZI DI INFORMAZIONE NCA	11		
SERVIZI FINANZIARI				
641100	ATTIVITA' DELLA BANCA CENTRALE	12		
641910	INTERMED. MONETARIA NO BANCHE CENTRALI	12		
641920	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO	12		
641930	ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (IMEL)	12		
641940	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12		
ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE				
642000	ATT. SOCIETA' PARTECIPAZIONE HOLDING	11		
643010	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	11		
643020	SICAV (SOC. INVESTIMENTO CAP. VARIABILE)	11		
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI				
649100	LEASING FINANZIARIO	11		
649201	ATT. CONSORZI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	11		
649209	ALTRE ATTIVITA' CREDITIZIE NCA	11		
649910	ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	11		
649920	ATTIVITA' DI FACTORING	11		
649930	ATTIVITA' DI MERCHANT BANK	11		
649940	ATTIVITA' DELLE SOCIETA' VEICOLO	11		
649950	ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI	11		
649960	ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE NCA	11		
ASSICURAZIONI, FONDI, PENSIONI				
651100	ASSICURAZIONI SULLA VITA	11		
651200	ASSICURAZIONI DIVERSE QUELLE SULLA VITA	11		
652000	ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE	11		
653010	ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE APERTI	11		
653020	ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI	11		
653030	ATTIVITA' FONDI PENSIONE PREESISTENTI	11		
ATTIVITA' E SERVIZI FINANZIARI				
661100	AMMINISTRAZIONE DI MERCATI FINANZIARI	11		
661200	NEGOZIAZIONE CONTRATTI DI TITOLI E MERCI	11		
661910	GESTIONE PAGAMENTI VIA CARTA DI CREDITO	11		
661921	PROMOTORI FINANZIARI	12		
661922	AGENTI, MED. PROCAC. IN PROD. FINANZIARI	12		
661930	ATTIV. SOCIETA' FIDUCIARIE AMMINISTRAZIONE	11		
661940	ATTIVITA' DI BANCOPOSTA	11		
661950	SERVIZI TRASFERIM. DENARO-MONEY TRANSF.	11		
662100	ATT. PERITI LIQUID. INDIPENDENTI DELLE ASSICURAZIONI	12		
662201	BROKER DI ASSICURAZIONI	11		
662202	AGENTI DI ASSICURAZIONI	11		

662203	SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONI	11		
662204	PROCACC. ALTRI INTERMED. DELLE ASSICURAZIONI	12		
662901	AUT. CENTRALI VIGIL. ASSICURAZ. FONDI PENS.	11		
662909	ALTRE ATT. AUSIL. ASSICURAZIONI FONDI PENS.	11		
663000	GEST. FONDI COM. INVESTIMENTO E FONDI PENS.	11		
ATTIVITA' IMMOBILIARI				
681000	COMPRAVENDITA BENI IMMOBILI SU BENI PROPRI	11		
682001	LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI	11		
682002	AFFITTO DI AZIENDE	11		
683100	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE	11		
683200	AMM. CONDOMINI GEST. BENI IMM. CONTO TERZI	12		
LEGALE E CONTABILITA'				
691010	ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI	12		
691020	ATTIVITA' DEGLI STUDI NOTARILI	12		
692011	SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI	12		
692012	SERVIZI FORNITI RAGIONIERI PERITI COMMERCIALI	12		
692013	SERVIZI DI AMMINISTR. CONTAB. TRIBUTI	12		
692014	ATTIVITA' CENTRI ASSISTE FISCALE (CAF)	11		
692015	GEST. AMMINISTR. PERSONALE CONTO TERZI	12		
692020	ATT. SOCIETA' REVIS. CERTIFIC. BILANCI	12		
692030	ATTIVITA' DEI CONSULENTI DEL LAVORO	12		
DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZE				
701000	ATTIVITA' GEST. HOLDING-OPERATIVE	11		
702100	PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE	11		
702201	CONSULENZA GESTIONE LOGISTICA AZIENDALE	11		
702209	ALTRE ATT. CONSUL. E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	12		
STUDI ARCHITETTI E INGEGNERI				
711100	ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA	12		
711210	ATTIVITA' DEGLI STUDI DI INGEGNERIA	12		
711220	SERVIZI PROGETTAZ INGEGNERIA INTEGRATA	12		
711230	ATTIVITA' TECNICHE SVOLTE DA GEOMETRI	12		
711240	CARTOGRAFIA E AEROFOTOGRAMMETRIA	12		
711250	STUDIO GEOLOGICO PROSPEZIONE GEOGN. MINER.	12		
712010	COLLAUDI E ANALISI TECNICHE DI PRODOTTI	11		
712021	CONTR. QUALITA' CERTIFIC. PROD. PROC. SIST.	11		
712022	TUTELA DI BENI DI PRODUZ. CONTROLLATA	11		
RICERCA SCIENTIFICA				
721100	RICERCA SVILUPPO SPERIMENT. BIOTECNOLOGIE	12		
721901	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENT GEOLOGIA	12		
721909	RICERCA SVILUP. SPERIM. ALTRE SCIENZE NAT. INGEGN.	12		
722000	RICERCA SVILUPPO SPERIM. SCIENZ. SOCIALI E UMANIST.	12		
RICERCHE DI MERCATO				
731101	IDEAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE	12		
731102	CAMPAGNE MARKETING E SERVIZI PUBBLICI	11		
731200	CONCESSIONARIE PUBBLICITARIE	11		
732000	RICERCHE MERCATO SONDAGGI OPINIONE	11		
ATTIVITA' PROFESSIONALE TECNICA				
741010	DESIGN DI MODA E DESIGN INDUSTRIALE	12		
741021	DISEGNATORI GRAFICI DI PAGINE WEB	12		
741029	ALTRE ATTIVITA' DEI DISEGNATORI GRAFICI	12		
741030	ATTIVITA' DEI DISEGNATORI TECNICI	12		
741090	ALTRE ATTIVITA' DI DESIGN	12		
742011	ATTIVITA' DI FOTOREPORTER	11		
742012	RIPRESE AEREE CAMPO DELLA FOTOGRAFIA	11		
742019	ALTRE ATTIVITA' DI RIPRESE FOTOGRAFICHE	11		
742020	LABORATORI FOTOGRAFICI SVILUPPO E STAMPA	11		
743000	TRADUZIONE E INTERPRETARIATO	12		
749011	CONSULENZA AGRARIA FORNITA DA AGRONOMI	12		
749012	CONSUL. AGRARIA DA AGROTECN. PERITI AGRARI	12		
749021	CONSULENZA SICUREZ. IGIENE POSTI LAVORO	12		
749029	ALTRA ATT. CONSULENZA SULLA SICUREZZA	11		
749091	ATTIVITA' TEC. SVOLTE PERITI INDUSTRIALI	12		
749092	PREVISIONI METERELOGICHE	12		

749093	ALTRE ATTIVITA' CONSULENZA TECNICA NCA	12	
749094	AGENZIE PROCURATORI SPETTACOLO E SPORT	11	
749099	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA	11	
SERVIZI VETERINARI			
750000	SERVIZI VETERINARI	12	
NOLEGGIO E LEASING			
771100	NOLEGGIO AUTOVETT AUTOVEICOLI LEGGERI	3	
771200	NOLEGGIO AUTOCARRI E VEICOLI PESANTI	3	
772101	NOLEGGIO DI BICICLETTE	3	
772102	NOLO NO EQUIP. IMBARC. DIPORTO SI PEDALO	3	
772109	NOLEGG. ALTRE ATTREZZ. SPORTIVE RICREATIVE	3	
772200	NOLEGGIO VIDEO CD DVD DISCHI	13	
772910	NOLEG. BIANCH. TAVOL. LETTO BAGNO VESTIARIO	13	
772990	NOLEG. ALTRI BENI USO PERSON. NCA NO SPORT	13	
773100	NOLEGG. MACCH. ATTREZZATURE AGRICOLE	3	
773200	NOLEGG. MACCH. LAVORI EDILI GENIO CIVILE	3	
773300	NOLEGGIO ATTREZZ UFFICIO SI COMPUTER	3	
773400	NOLO MEZZI TRASPORTO MARITTIMO FLUVIALE	3	
773500	NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO AEREO	3	
773910	NOLEGGIO ALTRI MEZZI TRASPORTO TERRESTRI	3	
773991	NOLO CONTAINER ADIBITI ALLOGGI UFFICI	3	
773992	NOLEGGIO CONTAINER DIVERSE MODAL. TRASP.	3	
773993	NOLO NO OPERAT. SOLLEV. MOVIM. MERCI	3	
773994	NOLO ATTREZZ. MANIFESTAZIONI SPETTACOLI	3	
773999	NOLO NO OPERATORE ALTRE ATTREZZATURE NCA	3	
774000	CONCESS. DIRITTI SFRUTT. PROPRIETA' INTELLETT.	11	
RICERCA PERSONALE			
781000	RICERCA SELEZIONE SUPPORTO RICOLL. PERS.	11	
782000	AGENZIE FORNITURA LAVORO TEMP. INTERIN.	11	
783000	ALTRE ATT. FORNITURA GESTIONE RISORSE UMANE	11	
SERVIZI AGENZIA DI VIAGGIO			
791100	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO	11	
791200	ATTIVITA' DEI TOUR OPERATOR	11	
799011	BIGLIETTERIA EVENTI RICREATIVI INTRATTE	2	
799019	ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE	11	
799020	GUIDE ACCOMPAGNATORI TURISTICI	11	
VIGILANZA E INVESTIGAZIONE			
801000	SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA	11	
802000	SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA	11	
803000	SERVIZI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA	11	
SERVIZI AGLI EDIFICI			
811000	SERVIZI INTEGRATI GESTIONE AGLI EDIFICI	12	
812100	PULIZIA GEN(NON SPECIALIZZATA) EDIFICI	11	
812201	STERILIZZAZIONE ATTREZZATURE MED. SANIT.	11	
812202	ALTRE ATTIV. PULIZIA EDIFICI IMPIANTIIndustr.	11	
812910	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	11	
812991	PULIZIA LAVAGGIO AREE PUBBLICHE NEVE GHIACCIO	3	
812999	ALTRE ATTIVITA' DI PULIZIA NCA	11	
813000	CURA MANUTEN PAESAGGIO PARCHI GIARDINI	3	
SUPPORTO ATTIVITA' D'UFFICIO			
821101	SERVIZI INTEGRATI SUPP. FUNZIONI UFFICIO	11	
821102	GESTIONE UFFICI TEMPORANEI	11	
821901	SPEDIZIONE PROPAGANDA COMPILAZ. INDIRIZ.	11	
821909	FOTOCOPIATURA ALTRE ATT. SUPPORTO FUNZ. UFF.	11	
822000	ATTIVITA' DEI CALL CENTER	11	
823000	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE	11	
829110	ATTIVITA' DI AGENZIE DI RECUPERO CREDITI	11	
829120	AGENZIE DI INFORMAZIONI COMMERCIALI	11	
829210	IMBALLAG. CONFEZION. GENERI ALIMENTARI	20	(1)
829220	CONFEZIONAMENTO DI GENERI NON ALIMENTARI	20	(1)
829910	IMPRESE DI GESTIONE ESATTORIALE	11	
829920	DISTRIBUZIONE DI LIBRI GIORNALI RIVISTE	11	
829930	GESTIONE PUBBLICI MERCATI, PESE PUBBLICHE	11	
829940	RICHIESTA CERTIFICATI DISBRIGO PRATICHE	11	
829991	SERVIZI DI STENOPIA	11	

829999	ALTRI SERVIZI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA	11		
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA				
841110	ATTIVITA' ORGANI LEGISLATIVI ESECUTIVI	11		
841120	PIANIFICAZIO GENERALE SERVIZI STATISTICI	11		
841210	REGOL. ORGANISMI PREPOSTI ALLA SANITA'	11		
841220	REGOLAMENTAZ. ORGANISMI PREPOST. ISTRUZ.	11		
841230	REG. ORGANISM. PREPOST. PROGETTI EDILIZIA	11		
841240	REGOLAM. ORGANIS. PREPOS. SERV. RICREAT. CULT.	11		
841310	REGOLAM. AFFARI CONCERN. COMBUSTIB. ENER.	11		
REGOLAM. CONCERN. AGRICOLTURA SILVIC. CACCIA				
841320	PESCA	11		
841330	REGOLAM. CONCERN. INDUS. ESTRATT. RIS MIN.	11		
841340	REGOLAMEN. CONCERN. COSTRUZIONE STRADE	11		
841350	REGOLAMEN. CONCERN. COSTR. OPERE NAVIGAZIONE	11		
841360	REGOLAMEN. CONCERN. TRASP. E COMUNICAZ.	11		
841370	REGOLAMENT. CONCERN. COMMERCIO INTERNO	11		
841380	REGOLAMENT. CONCERNENTI IL TURISMO	11		
841390	REGOLAMENT. ALTRI AFFARI E SERVIZI ECONOM.	11		
842100	AFFARI ESTERI	11		
842200	DIFESA NAZIONALE	11		
842300	GIUSTIZIA ED ATTIVITA' GIUDIZIARIE	11		
842400	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NAZIONALE	11		
842510	ATTIVITA' DEI VIGILI DEL FUOCO	11		
842520	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	11		
843000	ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	11		
ISTRUZIONE				
851000	ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO	1		
852000	ISTRUZIONE PRIMARIA: SCUOLE ELEMENTARI	1		
853110	ISTRUZ SECOND DI PRIMO GRADO: SCUOLE MEDIE	1		
853120	ISTRUZ. SECOND. SEC. GRADO FORMA. GEN. LICEI	1		
853201	SCUOLE VELA NAVIGAZ. RILASCIANO PATENTI	11		
853202	SCUOLE VOLO CHE RILASCIANO PATENTI BREV.	11		
853203	SCUOLE GUIDA PROF. AUTISTI, AD ES. AUTOCARRI	11		
853209	ISTR. SEC. SECONDO GR. TECN. PROFES. ARTISTI	1		
854100	ISTR. FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)	1		
854200	ISTRUZ. UNIV. POST-UNIV. ACCADEMIE E CONSER.	1		
855100	CORSI SPORTIVI E RICREATIVI	1		
855201	CORSI DI DANZA	1		
855209	ALTRA FORMAZIONE CULTURALE	11		
855300	AUTOSCUOLE PILOTAGGIO E NAUTICHE	11		
855910	UNIVERSITA' POPOLARE	1		
855920	CORSI FORMAZ DI AGGIORNAME PROFES.	1		
855930	SCUOLE E CORSI DI LINGUA	1		
855990	ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE NCA	1		
856001	CONSULEN. SCOLAST. SERVIZI ORIENTAM. SCOLAS.	1		
856009	ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO ISTRUZIONE	1		
ASSISTENZA SANITARIA				
861010	OSPEDALI E CASE DI CURA GENERICI	10		9
861020	OSPEDALI E CASE DI CURA SPECIALISTICI	10		9
861030	ISTITUTI CLINICHE POLICLINICI UNIVERSITARI	10		
861040	OSPEDALI E CASE DI CURA LUNGA DEGENZA	10		9
862100	SERVIZI STUDI MEDICI MEDICINA GENERALE	12		
862201	PRESTAZIONI SANITARIE SVOLTE CHIRURGHI	12		
862202	AMBULAT. POLIAMBULATORI SERV. SAN. NAZ.	12		
862203	ATTIVITA' DEI CENTRI DI RADIOTERAPIA	12		
862204	ATTIVITA' DEI CENTRI DI DIALISI	12		
862205	STUDI DI OMEOPATIA E DI AGOPUNTURA	12		
862206	CENTRI DI MEDICINA ESTETICA	12		
862209	ALTRI STUDI MEDICI SPECIALIST. POLIAMBULATORI	12		
862300	ATTIVITA' DEGLI STUDI ODONTOIATRICI	12		
869011	LABORATORI RADIOGRAFICI	12		
869012	LABORATORI DI ANALISI CLINICHE	12		
869013	LABORATORI DI IGIENE E PROFILASSI	12		
869021	FISIOTERAPIA	12		
869029	ALTRE ATTIVITA' PARAMEDICHE INDIP. NCA	12		
869030	ATTIVITA' SVOLTA DA PSICOLOGI	12		

869041	ATTIVITA' DEGLI AMBULATORI TRICOLOGICI	12		
869042	SERVIZI DI AMBULANZA, BANCHE DEL SANGUE	11		
SERVIZI SOCIALI				
871000	STRUTTURE ASSIST. INFERMIER. RESID. ANZIANI	11		
872000	ASSIST. RESID. PER. RIT. MENTALI ABUSO STUPEF.	12		
873000	ASSISTENZA RESIDEN. ANZIANI E DISABILI	12		
879000	ALTRE STRUTT. ASSIST. SOCIALE RESIDENZIALE	11		
ASSISTENZA SOCIALE				
881000	ASSIST. SOCIALE NON RESIDEN. ANZIANI DISAB.	12		
889100	ASILI NIDO ASSISTENZ. DIURNA MINORI DISAB.	1		
889900	ALTRE ATT. ASSISTENZA SOCIALE NON RESID. NCA	11		
ATTIVITA' ARTISTICHE				
900101	ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE	2		
900109	ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE	2		
900201	NOLO CON OPERATORE ATTREZZAT. MANIFESTAZ.	11		
900202	ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA REGIA	11		
900209	ALTRE ATT. SUPPORT. RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE	2		
900301	ATTIVITA' DEI GIORNALISTI INDIPENDENTI	12		
900302	CONSERVAZIONE RESTAURO OPERE D'ARTE	11		
900309	ALTRE CREAZIONI ARTISTICHE E LETTERARIE	11		
900400	GESTIONE TEATRI SALE STRUTTURE ARTISTICHE	2		
BIBLIOTECHE E MUSEI				
910100	ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	1		
910200	ATTIVITA' DI MUSEI	1		
910300	GESTIONE LUOGHI MONUMENTI STORICI	1		
910400	ORTI BOTANICI GIARDINI ZOOLOGICI RISERVE	1		
ATTIVITA' DELLE LOTTERIE, SCOMMESSE, ECC.				
920001	RICEVITORIE DEL LOTTO SUPERENALOT ECC.	30		
920002	GESTIONE APPARECCHI PER VINCITE DENARO	30		
920009	ALTRE ATTIV. CONNESSE LOTTERIE SCOMMESSE	30		
ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DI INTRATTENIMENTO				
931110	GESTIONE DI STADI	4		
931120	GESTIONE DI PISCINE	4		
931130	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI	4		
931190	GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI NCA	4		
931200	ATTIVITA' DI CLUB SPORTIVI	1		
931300	GESTIONE DI PALESTRE	4		
931910	ENTI ORGANIZZ. SPORT PROMOZ. EVENTI SPORT	1		
931991	RICARICA BOMBOLE PER ATT. SUBACQUEE	13		
931992	ATTIVITA' DELLE GUIDE ALPINE	1		
931999	ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE NCA	1		
932100	PARCHI DI DIVERTIMENTO E PARCHI TEMATICI	5		
932910	DISCOTECHE NIGHT-CLUB E SIMILI	30		
932920	GEST. STABILIMEN. BALNEARI LACUALI FLUVIALI	5		
932930	SALE GIOCHI E BILIARDI	30		
932990	ALTRE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO NCA	2		
ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE				
941100	ORGANIZZ DI DATORI DI LAVORO, IND. COMM.	1		
941210	ATTIVITA' DI FEDERAZ. CONSIGLI DI ORDINI	1		
941220	ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	1		
942000	SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI	1		
949100	ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE ESERCIZIO CULTO	1		
949200	ATTIVITA' PARTITI ASSOCIAZIONI POLITICHE	1		
949910	ORGANIZZAZIONI TUTELA INTER. DIRITTI CITTADINI	1		
949920	ORGANIZZ. FINI CULTURALI RICREAT. HOBBY	1		
949930	ORGANIZZAZIONI PATRIOTTICHE COMBATTENTI	1		
949940	ORGANIZZAZIONI COOPER. SOLIDAR. INTERNAZ.	1		
949950	ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA	1		
949960	ORGANIZZAZIONI DIFESA ANIMALI AMBIENTE	1		
949990	ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA	1		
RIPARAZIONI				
951100	RIPAR. MANUT. COMPUTER E PERIFERICHE	18		
951201	RIPAR. MANUT. TELEFONI FISSI CORD. CELL.	18		
951209	RIPAR. MANUT. ALTRE APPARECC. COMUNIC.	18		
952100	RIPARAZ. PROD. ELETTRON. CONS. AUDIO VIDEO	18		

952201	RIPAR. ELETTRODOM. E ARTICOLI PER LA CASA	18		
952202	RIPAR. ARTICOLI PER IL GIARDINAGGIO	18		
952300	RIPAR. CALZAT. ARTICOLI VIAGGIO PELLE CUOIO	18		
952401	RIPAR. MOBILI OGGETTI DI ARREDAMENTO	18		
952402	LABORATORI DI TAPPEZZERIA	18		
952500	RIPARAZIONE DI OROLOGI E DI GIOIELLI	18		
952901	RIPARAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	18		
952902	RIPAR. ARTICOLI SPORTIVI BICI NO ARMI SPORTIVE	18		
952903	RIPARAZ. VESTIARIO NO SARTORIE	18		
RIPAR. RAPIDE DUPL. CHIAVI STAMP. IMMED. ART.		18		
952904	TESSILI			
952909	RIPAR. BENI CONSUM. PERSONALE E CASA NCA	18		
SERVIZI ALLA PERSONA				
960110	ATTIVITA' DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI	20	(1)	
960120	ALTRE LAVANDERIE, TINTORIE	17		
960201	SERVIZI SALONI DI BARBIERE PARRUCCHIERE	17		
960202	SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI BELLEZZA	17		
960203	SERVIZI DI MANICURE E PEDICURE	17		
960300	SERVIZI POMPE FUNEBRI ATTIVITA' CONNESSE	20	(1)	
960410	CENTRI PER BENESSERE FISICO NO TERMALI	17		
960420	STABILIMENTI TERMALI	4		
960901	SGOMBERO DI CANTINE, SOLAI E GARAGE	3		
960902	ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING	17		
960903	AGENZIE MATRIMONIALI E D'INCONTRO	11		
960904	CURA ANIMALI DA COMPAGNIA NO VETERINARI	11		
960909	ALTRE ATTIVITA' SERVIZI PER PERSONA NCA	11		
ATTIVITA' PER LA FAMIGLIA				
970000	ATT. FAMIG. CONVIV. ES. DAT. LAV. PER PERS. DOM.	11		
PRODUZIONE DI BENI PER LA FAMIGLIA				
981000	PROD. BENI INDIFF. USO PROPRIO E DA FAM. CONV.	20	(1)	
ORGANIZZAZIONI EXTRATERRITORIALI				
990000	ORGANIZZ. ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	1		

NOTE

- (1) La categoria 20 deve sostituirsi con la 21 nel caso in cui l'attività sia svolta da azienda con iscrizione all'Albo delle imprese artigiane
- (1a) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 25
- (1b) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 24
- (1c) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 18
- (1d) Se la struttura di albergo non ha il ristorante la categoria da assegnare è la 8
- (2) Si attribuirà la categoria 10 in presenza di ospedali; si attribuirà la categoria 9 in caso di case di cura e riposo



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. 6 del 30 luglio 2021

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: approvazione del regolamento di applicazione della tariffa corrispettiva all'utenza per il servizio gestione rifiuti urbani ai sensi della lett. d) comma 6 articolo 8 della L.R. 23/2011 dei Comuni di Dozza e Mordano serviti da HERA s.p.a.: modifiche al regolamento approvato nella seduta di CL del 29.06.2021

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

F.to Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
Dott. Paolo Carini

Bologna, 30 luglio 2021

Approvato e sottoscritto

F.to Il Coordinatore del Consiglio Locale
di Bologna
Michele Giovannini

F.to Il segretario verbalizzante
Steven Sibani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

F.to per Il Direttore Ing.
Vito Belladonna Il
Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
F.to *dott. Paolo Carini*

Bologna, 19 agosto 2021